Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 118° — Numero 304

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 8 novembre 1977 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Toscana

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Bolzano

Regione Sicilia

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 304 DELL'8 NOVEMBRE 1977:

(11844)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 25 ottobre 1977, n. **808.**

Norme sul decentramento amministrativo nel settore dell'istruzione universitaria e sul personale non docente, nonchè disposizioni relative ad alcuni settori del personale docente delle università.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DECENTRAMENTO DEI SERVIZI DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE NEL SETTORE DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITARIA E SNELLIMENTO DI PROCEDURE.

Capo I

DECENTRAMENTO

Art. 1.

Attribuzioni relative al personale docente universitario

Tutti gli atti ed i provvedimenti concernenti lo stato giuridico, il trattamento economico e di carriera del personale docente universitario, con esclusione di quelli di cui al comma successivo, sono devoluti alla competenza dei rettori delle università e dei direttori degli istituti di istruzione universitaria.

In ordine al predetto personale restano ferme le attribuzioni dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione per quanto concerne:

a) la ripartizione dei posti di organico e i concorsi a posti di docente;

b) il conferimento delle nomine e della conferma in ruolo;

c) i trasferimenti;

d) le autorizzazioni alla concessione delle aspettative per motivi sindacali;

e) i comandi e i collocamenti fuori ruolo.

Art. 2.

Attribuzioni relative al personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria

Tutti gli atti e i provvedimenti concernenti lo stato giuridico, il trattamento economico e di carriera, nonché i bandi di concorso e le nomine per la copertura dei posti disponibili presso le singole università o istituti di istruzione universitaria, relativi al personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria, con esclusione di quelli di cui al successivo terzo comma, sono devoluti alla competenza dei rettori e dei direttori degli istituti di istruzione universitaria.

Sono altresì devoluti alla competenza dei rettori delle università e dei direttori degli istituti di istruzione universitaria gli inquadramenti nella categoria immediatamente superiore previsti dal primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, e dagli articoli 13, lettera *b*) e 25 della legge 13 maggio 1975, n. 157.

In ordine al predetto personale restano ferme le attribuzioni dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione per quanto concerne:

a) la ripartizione ed il trasferimento dei posti in organico;

b) le autorizzazioni a bandire i concorsi;

c) i concorsi per il reclutamento del personale delle carriere direttive, amministrativa, di ragioneria e delle biblioteche universitarie;

d) il conferimento della nomina in ruolo, i trasferimenti e le promozioni del personale appartenente alle carriere direttive di cui alla precedente lettera *c*), nonché la formulazione del giudizio complessivo per il personale delle carriere medesime con qualifica non inferiore a direttore di sezione o qualifiche equiparate;

e) le promozioni del personale delle altre carriere per le quali le norme vigenti prevedono la competenza del consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione o procedure concorsuali su base nazionale;

f) i concorsi riservati alle qualifiche di direttore di sezione, di segretario principale e di coadiutore principale, o alle qualifiche equiparate, ai sensi degli articoli 16, 21 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

g) i trasferimenti da un ruolo ad un altro di corrispondente carriera, di cui all'articolo 200 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

h) le autorizzazioni alle concessioni delle aspettative per motivi sindacali;

i) i comandi ed i collocamenti fuori ruolo.

I bandi relativi ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale non docente sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, anche se attribuiti alla competenza dei rettori delle università e dei direttori degli istituti di istruzione universitaria.

Art. 3.

Nomina delle commissioni esaminatrici nei concorsi decentrati per i ruoli del personale non docente ed operaio delle università e degli istituti di istruzione universitaria.

Le commissioni esaminatrici dei concorsi per l'accesso alle carriere di concetto, amministrativa, di ragioneria e delle biblioteche universitarie, alla carriera esecutiva amministrativa ed alla carriera ausiliaria sono nominate dai rettori delle università e dai direttori degli istituti di istruzione universitaria secondo le modalità di cui all'articolo 3, secondo, terzo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Le commissioni esaminatrici dei concorsi a posti di operaio sono nominate dai rettori delle università e dai direttori degli istituti di istruzione universitaria e si compongono di:

a) un tecnico laureato, o ingegnere dell'ufficio tecnico; o curatore degli orti botanici o conservatore dei musei delle scienze, quale presidente;

b) da tre tecnici di carriera direttiva, scelti tra i tecnici laureati, ingegneri, curatori o conservatori, ovvero da tre tecnici di carriera di concetto degli istituti scientifici o degli uffici tecnici;

c) da un funzionario di carriera direttiva delle segreterie universitarie.

Alle commissioni vengono aggregati, a tutti gli effetti, uno o più operai specializzati, in relazione alle qualifiche di mestiere messe a concorso.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato appartenente al ruolo di carriera di concetto amministrativa delle segreterie universitarie.

E' abrogato l'articolo 24 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465.

Art. 4.

Adempimenti connessi ai rapporti con l'I.N.A.I.L.

Sono devoluti alla competenza dei rettori delle università e dei direttori degli istituti di istruzione universitaria gli adempimenti relativi alla gestione esercitata dall'I.N.A.I.L. per conto dello Stato nei confronti del personale docente e non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria in esecuzione della normativa vigente in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro.

Le prestazioni dovute dall'I.N.A.I.L. al personale delle università e degli istituti di istruzione universitaria vengono eseguite previa autorizzazione dei rettori e dei direttori, i quali, in qualità di funzionari delegati, provvedono anche ai conseguenti rimborsi.

Art. 5.

Devoluzione di competenze spettanti al consiglio di amministrazione e decentramento dei controlli

Salvo quanto previsto dal precedente articolo 2, lettera *e*), nelle materie devolute, per effetto della presente legge, ai rettori delle università ed ai direttori degli istituti di istruzione universitaria le attribuzioni, che, in

base alle vigenti disposizioni, sono esercitate dal consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione, sono demandate ad una apposita commissione per il personale da costituire presso ogni università od istituto di istruzione universitaria.

Detta commissione, nominata dal rettore o direttore, è così composta:

a) dal rettore o direttore, che la presiede;

b) dal direttore amministrativo;

c) da due rappresentanti del personale docente;

d) da due rappresentanti del personale non docente.

I membri di cui alle lettere *c*) e *d*) sono designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, rispettivamente, del personale docente e del personale non docente.

Le funzioni di controllo esercitate dalla ragioneria centrale presso il Ministero della pubblica istruzione e dalla Corte dei conti sono demandate, nelle materie devolute, ai sensi della presente legge, ai rettori delle università ed ai direttori degli istituti di istruzione universitaria, rispettivamente, alle ragionerie regionali dello Stato e alle delegazioni regionali della Corte dei conti competenti per territorio.

Capo II

PROCEDURE

Art. 6.
Snellimento delle procedure

Su richiesta dei competenti rettori delle università, dei direttori degli istituti di istruzione universitaria, nonché dei direttori degli osservatori astronomici e vesuviano, trasmessa per il tramite delle ragionerie regionali dello Stato, le direzioni provinciali del tesoro sono autorizzate a variare le partite provvisorie e definitive di spesa fissa relative al personale docente e non docente delle università, degli istituti di istruzione universitaria e degli osservatori astronomici e vesuviano, al fine di corrispondere al personale stesso gli assegni conseguenti a provvedimenti di competenza dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione o dei rettori e direttori, concernenti nomine e variazioni di stato aventi effetti giuridici ed economici.

I rettori e direttori, di cui al comma precedente, avanzeranno detta richiesta quando avranno accertato la sussistenza delle condizioni prescritte ai fini dell'emanazione dei provvedimenti di propria competenza ovvero quando avranno ricevuto comunicazione delle variazioni da apportare con provvedimenti di competenza dell'Amministrazione centrale.

Art. 7.
Provvedimenti definitivi

Tutti i provvedimenti emanati dai rettori delle università e dai direttori degli istituti di istruzione universitaria, per effetto della presente legge, sono definitivi, con esclusione dei seguenti:

a) dichiarazione di risoluzione del rapporto di impiego a seguito di giudizio sfavorevole sul periodo di prova;

b) sanzioni disciplinari;

c) dispensa dal servizio quando non si tratti di dispensa dal servizio per infermità;

d) sospensione cautelare facoltativa.

Art. 8.
Procedura per l'assunzione di appartenenti a categorie riservatarie

La legge 2 aprile 1968, n. 482, si applica con riferimento ai singoli contingenti di posti di ruolo organico stabiliti per ciascuna università e per ciascun istituto di istruzione universitaria.

Le assunzioni nei ruoli delle carriere esecutive ed ausiliarie e degli operai permanenti, di appartenenti alle categorie previste dalla citata legge 2 aprile 1968, n. 482, avranno luogo mediante concorsi per titoli indetti dai rettori delle università e dai direttori degli istituti di istruzione universitaria.

I bandi di concorso prevederanno che, qualora non sia stato possibile procedere al conferimento dei posti spettanti ad una o più categorie per mancanza di aspiranti, i posti stessi saranno ripartiti proporzionalmente tra le altre categorie.

Per la formazione delle commissioni esaminatrici e l'espletamento dei concorsi si applicano le norme generali vigenti in materia.

TITOLO II

IMMISSIONI IN RUOLO E REVISIONE DELLE DOTAZIONI ORGANICHE DEL PERSONALE NON DOCENTE DELLE UNIVERSITA', DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE UNIVERSITARIA E DEGLI OSSERVATORI ASTRONOMICI E VESUVIANO.

Capo I

IMMISSIONI IN RUOLO E REVISIONE DELLE DOTAZIONI ORGANICHE

Art. 9.
Immissione in ruolo di personale non docente incaricato

Il personale in servizio alla data del 1° gennaio 1977 con incarico a tempo indeterminato, conferito ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1042, è immesso nel ruolo organico corrispondente all'incarico ricoperto, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'immissione in ruolo ha luogo mediante l'utilizzazione dei posti riservati al predetto personale ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766.

Il personale cui è stato conferito, in data anteriore al 1° luglio 1977, un incarico nelle more dei concorsi su posti vacanti in organico, è immesso nel ruolo organico corrispondente all'incarico ricoperto, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, mediante l'utilizzazione dei posti per i quali sono stati conferiti gli incarichi stessi.

Le relative dotazioni organiche sono aumentate fino alla concorrenza dell'eventuale eccedenza delle unità di personale immesso in ruolo ai sensi dei commi precedenti rispetto alle disponibilità effettive dei rispettivi ruoli.

Salvo quanto previsto dal successivo comma, sono revocati i concorsi già indetti per l'accesso ai ruoli del personale non docente delle università, degli isti-

tuti di istruzione universitari, degli osservatori astronomici e vesuviano, non pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il personale cui sia stato conferito un incarico nelle more dei concorsi dopo la data del 30 giugno 1977 è mantenuto in servizio fino all'espletamento dei concorsi stessi; tali concorsi dovranno essere espletati entro il termine di mesi sei dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 10.

Immissione in ruolo di personale non medico non di ruolo

Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge il personale non medico, assunto a carico del bilancio delle università con rapporto di lavoro subordinato per le esigenze funzionali delle cliniche e degli istituti universitari di ricovero e di cura, in servizio alla data del 1° gennaio 1977, è immesso nei corrispondenti ruoli del personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria.

L'immissione in ruolo ha luogo previo incremento delle dotazioni dei rispettivi ruoli organici fino alla concorrenza delle unità di personale avente titolo all'immissione stessa.

In relazione alle unità di personale immesse in ruolo ai sensi del precedente primo comma, le università e gli istituti di istruzione universitaria sono tenuti a versare annualmente, a carico del proprio bilancio, in conto entrate eventuali del Tesoro, un importo pari all'ammontare annuo lordo della spesa relativa alle retribuzioni spettanti al personale stesso, fermo restando a carico delle amministrazioni regionali l'onere dei contributi necessari a coprire la predetta spesa annuale.

Art. 11.

Immissione in ruolo di personale assunto a carico del bilancio dello Stato o dalle amministrazioni universitarie.

Il personale assunto con rapporto di lavoro subordinato a carico del bilancio dello Stato o delle singole amministrazioni universitarie, compresi gli osservatori astronomici e vesuviano, in servizio alla data del 1° gennaio 1977, e che abbia prestato servizio per un periodo, anche non continuativo, non inferiore a diciotto mesi nell'ultimo triennio, è immesso nei ruoli del personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria, nonché degli osservatori astronomici e vesuviano, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'immissione in ruolo è disposta nella carriera corrispondente alla categoria di impiego non di ruolo nella quale il personale predetto è stato originariamente assunto.

L'immissione in ruolo ha luogo di norma mediante l'utilizzazione dei posti disponibili nelle singole dotazioni organiche. Qualora non vi sia sufficiente disponibilità di posti nelle predette dotazioni organiche, queste sono aumentate fino alla concorrenza della eventuale eccedenza.

Capo II

NORME PARTICOLARI AI FINI DELL'ASSORBIMENTO DEL PERSONALE IN SOPRANNUMERO E DELLE IMMISSIONI IN RUOLO.

Art. 12.

Assorbimento del personale non docente di ruolo in soprannumero

Con effetto dal 1° gennaio 1977, il personale non docente di ruolo che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovi in soprannumero, è immesso in posti numerari dei rispettivi ruoli organici delle università, degli istituti di istruzione universitaria e degli osservatori astronomici e vesuviano.

L'assorbimento del soprannumero ha luogo mediante un incremento delle dotazioni organiche corrispondenti al numero delle unità di personale da immettere in posti numerari.

Art. 13.

Norme particolari concernenti la revisione delle dotazioni organiche

Il Ministro per la pubblica istruzione determinerà, con propri decreti, di concerto con il Ministro per il tesoro, la consistenza dei singoli ruoli organici, tenuto conto degli incrementi resi necessari dalle immissioni in ruolo previste dal presente titolo.

Sugli incrementi determinati dalle immissioni nei ruoli delle carriere esecutive e ausiliarie, nonché degli operai permanenti, non si fa luogo alla riserva dei posti previsti dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, fermo restando che la riserva stessa sarà operata, nella percentuale prevista dalla medesima legge, sui posti che saranno disponibili per i successivi concorsi pubblici.

Art. 14.

Modifiche ai contingenti di posti di personale non docente

Fino alla determinazione definitiva delle singole piante organiche di ateneo, da attuarsi in sede di riforma universitaria, sulla base di criteri di programmazione, le modifiche ai contingenti dei posti del personale non docente — ivi compresi i posti relativi alle qualifiche dirigenziali — che si rendessero opportune, saranno determinate, per ciascun ateneo, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentite le organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative, sulla base di un criterio uniforme che tenga conto del numero degli studenti, delle esigenze della ricerca, della dislocazione e del tipo di strutture edilizie.

I posti che — dall'entrata in vigore della presente legge — si renderanno vacanti saranno ridistribuiti tra le diverse università in conformità alle esigenze di riequilibrio.

Art. 15.

Estensione dell'articolo 25 della legge 28 ottobre 1970, n. 775

Le norme di cui all'articolo 25 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, si applicano anche al personale assunto a carico del bilancio delle università e degli istituti di istruzione universitaria nonché degli osservatori astronomici e vesuviano in sostituzione di altro per-

sonale al di fuori delle ipotesi previste dagli articoli precedenti, purché in servizio anteriormente alla data di entrata in vigore della predetta legge presso le università e gli istituti di istruzione universitaria e ancora in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

TITOLO III

VALUTAZIONE E RICONOSCIMENTO DEI SERVIZI

Art. 16.

Valutazione e riconoscimento dei servizi

Il servizio non di ruolo prestato dal personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria, nonché degli osservatori astronomici e vesuviano, alle dirette dipendenze delle singole amministrazioni universitarie o degli osservatori, è assimilato a tutti gli effetti al servizio non di ruolo statale di cui alle varie categorie previste dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1108.

Per la valutazione di tale servizio ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza si applicano le disposizioni previste, rispettivamente, dal testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza del personale civile e militare dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e dal testo unico delle norme sul trattamento di previdenza del personale civile e militare dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032.

Il servizio, di ruolo e non di ruolo, prestato anche presso altre amministrazioni dello Stato o presso le opere universitarie, dal personale non docente, compreso quello immesso in ruolo ai sensi dei precedenti articoli in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso le università e gli istituti di istruzione universitaria, nonché presso gli osservatori astronomici e vesuviano, è riconosciuto, ai fini economici e della progressione di carriera: per intero se svolto nella stessa carriera o categoria ovvero in categorie equiparate; nella misura della metà se svolto in carriere o categorie immediatamente inferiori; nella misura della metà e comunque per non più di quattro anni se svolto in carriere o categorie non immediatamente inferiori a quelle di attuale appartenenza.

Tale riconoscimento avviene mediante ricostruzione di carriera sulla base del servizio effettivamente prestato nella carriera di appartenenza, sommando a tale servizio la sola anzianità riconosciuta per effetto del precedente comma. E' consentita l'opzione per la posizione giuridica ed economica già conseguita, se più favorevole.

Per il personale appartenente a carriere articolate in due o più qualifiche, qualora la ricostruzione di carriera comporti per l'anzianità maturata l'inquadramento nelle qualifiche superiori, questo è disposto anche in eccedenza alle relative dotazioni organiche, salvo successivo riassorbimento.

Gli effetti giuridici derivanti dal riconoscimento del servizio di cui al precedente terzo comma decorrono dal 1° gennaio 1977, mentre gli effetti economici decorrono dal 1° maggio 1977 per il 50 per cento dell'importo della maggiore retribuzione spettante a ciascuno interessato e dal 1° maggio 1978 per l'intero ammontare della medesima retribuzione.

I benefici previsti dal presente articolo si applicano con le stesse modalità indicate nei precedenti quarto e quinto comma anche nei confronti del personale in servizio nominato in carriera superiore a quella di appartenenza a seguito di concorso pubblico ovvero riservato successivamente alla data del 1° gennaio 1977, nonché del personale appartenente a carriere articolate in due o più qualifiche, che maturi il prescritto periodo di anzianità ai fini della promozione alla qualifica superiore anche in data successiva a quella di entrata in vigore della presente legge.

L'assegno *ad personam* di cui all'articolo 2 della legge 7 giugno 1975, n. 259, per la parte eccedente la somma di L. 23.000 mensili attribuita con legge 4 aprile 1977, n. 121, viene riassorbito, con i criteri previsti dal secondo comma del citato articolo 2, nella stessa misura e con la stessa decorrenza degli effetti economici dei benefici previsti dal presente articolo.

Art. 17.

Attribuzione di aumenti periodici in prima applicazione della presente legge

Ai fini perequativi, al personale appartenente ai ruoli delle carriere esecutive dei tecnici ed ai ruoli degli infermieri delle università, degli istituti di istruzione universitaria e degli osservatori astronomici e vesuviano, il quale, a seguito dei riconoscimenti di servizio previsti dal precedente articolo 16, risulti in possesso di una anzianità di anni 6, 10 o 15, saranno attribuiti, rispettivamente, 1, 2 o 3 aumenti periodici in aggiunta a quelli spettanti in base alla anzianità posseduta.

TITOLO IV

NORME FINALI E TRANSITORIE

Capo I

NORME FINALI

Art. 18.

Divieto di assunzioni temporanee di personale non docente

E' fatto divieto di assumere, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, personale non docente non di ruolo comunque denominato.

L'assunzione di personale effettuata in violazione del divieto posto dal precedente comma è nulla di diritto e non produce alcun effetto a carico dell'amministrazione, salva la responsabilità, personale e solidale, per le somme conseguentemente erogate, dei docenti, dei funzionari e degli organi delle singole amministrazioni universitarie che vi abbiano provveduto.

Si deroga al divieto di cui al precedente primo comma soltanto per le assunzioni temporanee di personale paramedico presso i policlinici e le cliniche universitarie e di personale operaio presso le università, gli istituti di istruzione universitaria e gli osservatori astronomici e vesuviano. Tali assunzioni temporanee sono disposte secondo i criteri e nei limiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276.

Art. 19.

Riserva di posti nei pubblici concorsi

Nei concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale non docente delle università, degli istituti di istruzione universitaria e degli osservatori astronomici e vesuviano, il 50 per cento dei posti messi a concorso è riservato a favore di coloro che, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, purché con rapporto di lavoro subordinato, abbiano prestato servizio anche non continuativo, per un periodo non inferiore a sei mesi, presso le predette amministrazioni universitarie ed osservatori con retribuzione a carico del bilancio dello Stato o delle rispettive amministrazioni, ovvero dei consorzi universitari costituiti tra enti pubblici per le esigenze funzionali delle università di recente istituzione, o di enti convenzionati con le università per il funzionamento di scuole dirette a fini speciali.

Nei bandi di concorso a posti di personale tecnico degli istituti scientifici e clinici sarà specificato quali posti messi a concorso siano riservati al personale di cui al comma precedente.

I posti riservati eventualmente non utilizzati sono trasferiti in aggiunta ai posti a concorso ordinario.

Art. 20.

Abrogazione di norme ed altre disposizioni

Sono abrogate tutte le disposizioni che prevedono il conferimento di incarichi su posti di organico del personale non docente delle università, degli istituti di istruzione universitaria e degli osservatori astronomici e vesuviano, e, in particolare, quelle di cui agli articoli 22-*bis* e 26-*bis* del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, nel testo ratificato dalla legge 24 giugno 1950, n. 465; quelle di cui agli articoli 13, 36 e 50 della legge 3 novembre 1961, n. 1255; quelle di cui all'articolo 13 della legge 18 marzo 1958, n. 276, e quelle di cui all'articolo 27 della legge 3 giugno 1970, n. 380.

L'articolo 6, primo comma, lettera *b*), della legge 22 luglio 1975, n. 382, non si applica ai ruoli del personale non docente delle università, degli istituti di istruzione universitaria e degli osservatori astronomici e vesuviano.

Il periodo di prova previsto dall'articolo 24 della legge 3 novembre 1961, n. 1255, è ridotto a sei mesi.

Capo II

DISPOSIZIONI VARIE E TRANSITORIE

Art. 21.

Stato giuridico e trattamento economico del personale delle opere universitarie

Entro novanta giorni dalla data di approvazione della presente legge il Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro, è autorizzato a regolamentare con proprio decreto lo stato giuridico e il trattamento economico del personale delle opere delle università e degli istituti di istruzione universitaria.

Per le opere universitarie appartenenti alle regioni a statuto ordinario tale regolamento avrà vigore fino al trasferimento del loro personale alle regioni stesse, secondo quanto previsto dall'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Nel decreto di cui al primo comma lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale delle opere universitarie saranno equiparati, per quanto possibile, a quelli del corrispondente personale di ruolo delle università.

Le eventuali eccedenze rispetto al trattamento economico del personale universitario sono ammesse solo per le voci ricorrenti e se già in godimento alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; in tal caso esse assumono il carattere di assegno *ad personam* riassorbibile sui futuri miglioramenti di carattere generale e individuale ad eccezione di quelli derivanti da aumenti dell'indennità integrativa speciale e degli assegni familiari.

Il contributo dato dallo Stato alle opere universitarie per il loro funzionamento verrà aumentato, a datare dal prossimo esercizio finanziario, in misura tale da coprire le eventuali maggiori spese di personale, limitatamente a quanto previsto dal regolamento di cui al primo comma.

Fino alla data del 1° novembre 1979, i capitoli di spesa a favore delle opere universitarie e per gli assegni universitari sono unificati, fermo restando, comunque, quanto disposto per i predetti assegni dalle norme vigenti, ivi compreso l'ultimo comma dell'articolo 5 della legge 21 aprile 1969, n. 162.

Art. 22.

Competenza relativa ai provvedimenti di cui alla legge 4 febbraio 1966, n. 32

I provvedimenti relativi al collocamento in ruolo in soprannumero previsto dalla legge 4 febbraio 1966, n. 32, da disporre nei confronti del personale non docente, già inquadrato nella qualifica di diurnista per effetto dell'articolo 25 della legge 28 ottobre 1970, n. 775 e del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, o che abbia maturato il prescritto triennio a carico dei bilanci delle università secondo quanto previsto dall'articolo 1 della legge 25 novembre 1971, n. 1042, sono devoluti alla competenza dei rettori delle università e dei direttori degli istituti di istruzione universitaria, i quali acquisiranno il parere della commissione per il personale di cui al precedente articolo 5.

Resta fermo peraltro la competenza dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione nei casi in cui sui provvedimenti predetti si sia già pronunciato il consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 23.

Vincitori di assegni biennali
Proroghe di contratti e borse di studio

L'articolo 1, secondo comma, della legge 4 febbraio 1977, n. 21, è modificato nel senso che i vincitori di assegni biennali di formazione scientifica e didattica, che siano docenti di altri ordini di scuola o dipendenti di enti pubblici culturali o di ricerca, hanno diritto ad essere collocati in aspettativa senza assegni anche per l'eventuale biennio di proroga degli assegni biennali.

I contratti di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, qualora scadano prima del 31 ottobre 1978 sono prorogati fino alla predetta data, a richiesta degli interessati.

Analogamente le borse di studio conferite per l'anno accademico 1973-74 ai sensi delle leggi 31 ottobre 1966, n. 942 e 24 febbraio 1967, n. 62 ed attualmente in godimento, sono prorogate fino al 31 ottobre 1978.

Art. 24.

Assistenti universitari di ruolo

La data della trasformazione del ruolo degli assistenti in ruolo ad esaurimento, di cui all'articolo 3, tredicesimo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766, è da intendersi riferita al 31 ottobre 1978, termine del quarto anno accademico successivo all'entrata in vigore della citata legge di conversione.

Gli assistenti di ruolo su posti convenzionati, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché — all'atto della loro nomina — i vincitori dei concorsi su posti convenzionati già esistenti alla data del 1° ottobre 1977 banditi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono inquadrati in soprannumero nel ruolo degli assistenti ordinari delle università e degli istituti di istruzione universitaria, conservando l'anzianità maturata e il trattamento economico acquisito. I relativi posti convenzionati sono soppressi. E' abrogato l'articolo 13-*bis* del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, nel testo ratificato dalla legge 24 giugno 1950, n. 465.

Art. 25.

Interpretazione autentica dell'articolo 2, terzo comma della legge 15 novembre 1973, n. 734

L'obbligo del versamento in conto entrate eventuali del Tesoro di cui all'articolo 2, terzo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, deve intendersi riferito al solo esercizio finanziario 1973.

Art. 26.

Copertura finanziaria

L'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 5 miliardi 332 milioni per l'anno 1977, è a carico del capitolo 4000 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

Per i successivi esercizi finanziari la spesa annua complessiva valutata in lire 23 miliardi 685 milioni, sara a carico dei corrispondenti capitoli degli stati di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 ottobre 1977

LEONE

ANDREOTTI — MALFATTI — STAMMATI — MORLINO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 27 ottobre 1977, n. 809.

Misure urgenti per l'editoria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 25 mila milioni per l'anno finanziario 1977 a favore dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta. Tale contributo dovrà essere versato su apposito conto corrente infruttifero presso la tesoreria centrale dello Stato, intestato all'Ente predetto.

Art. 2.

L'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta è abilitato a destinare lire 22.500 milioni del citato contributo per corrispondere alle imprese editoriali di giornali quotidiani una integrazione al prezzo della carta. L'integrazione spettante a ciascuna impresa editoriale è determinata in proporzione al numero di copie vendute nell'anno 1976 dei giornali quotidiani da essa editi.

Il numero delle copie vendute nel 1976 è ricavato dai dati contenuti nei bilanci depositati presso il registro nazionale della stampa quotidiana, periodica e delle agenzie di stampa ai sensi dell'articolo 8 della legge 6 giugno 1975, n. 172.

Art. 3.

L'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta è abilitato a destinare i restanti 2.500 milioni del citato contributo straordinario per corrispondere a favore delle imprese editoriali di giornali quotidiani una integrazione straordinaria sulle spese avute nel 1976 per la diffusione.

L'integrazione spettante a ciascuna impresa editoriale è determinata in proporzione all'ammontare di dette spese per giornali quotidiani da essa editi, ricavato dai bilanci depositati ai sensi dell'articolo 8 della legge 6 giugno 1975, n. 172.

Art. 4.

L'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta sottoporrà alla commissione tecnica per l'editoria di cui all'articolo 7 della legge 6 giugno 1975, n. 172, piani di riparto risultanti in applicazione dei criteri indicati negli articoli 2 e 3.

La medesima commissione è altresì incaricata di risolvere le questioni inerenti all'applicazione della presente legge.

Art. 5.

Le integrazioni di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge saranno corrisposte durante l'anno 1977 dall'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta alle imprese editoriali in due rate corrispondenti ciascuna alla metà dell'ammontare complessivo, mediante prelevamenti del relativo importo dal conto corrente di tesoreria di cui al precedente articolo 1.

La corresponsione delle suddette integrazioni cesserà in caso di aumento del prezzo attualmente in vigore dei giornali quotidiani.

L'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta sarà in tale ipotesi tenuto a versare immediatamente al competente capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Sato la differenza tra il contributo straordinario di cui all'articolo 1 e l'ammontare della rata già pagata alle imprese editoriali per la corresponsione delle integrazioni ad esse dovute ai sensi degli articoli 2 e 3 della presente legge.

Art. 6.

All'onere di lire 25 mila milioni derivante nell'anno finanziario 1977 dall'applicazione della presente legge si provvede con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate risultanti dall'articolo 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, in legge 30 novembre 1976, n. 786, concernente il regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e del gas metano per autotrazione.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 ottobre 1977

LEONE

ANDREOTTI — MORLINO — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1977, n. **810**.

Regolamento concernente il concorso di ammissione al ruolo di concetto degli interpreti per le lingue straniere dell'Amministrazione degli affari esteri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

Bando e requisiti per l'ammissione al concorso

L'amministrazione bandisce, eventualmente anche con unico decreto, separati concorsi per l'ammissione al ruolo di concetto degli interpreti per ciascuna lingua straniera, in relazione alle esigenze di servizio.

Per l'ammissione ai concorsi di cui al comma precedente sono richiesti i seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) età non inferiore ai diciotto anni e non superiore ai trentadue;

3) diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

4) diploma di interprete conseguito presso scuole di interpreti italiane o straniere. Qualora il diploma di interprete abbia valore di diploma di istruzione secondaria di secondo grado si prescinde dal diploma di cui al punto 3);

5) buona condotta, che sarà accertata d'ufficio, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

6) idoneità fisica all'impiego.

Si applicano le disposizioni del quinto e settimo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 2.

Domanda di ammissione

Per la presentazione delle domande di ammissione al concorso deve essere assegnato nel bando un termine non inferiore a quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del bando stesso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nella domanda gli aspiranti al concorso debbono dichiarare:

a) la data ed il luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate comprese quelle inflitte all'estero, nonché i procedimenti penali pendenti in Italia o all'estero;

e) il titolo di studio;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

h) se, a norma del successivo art. 6, intendono sostenere la prova facoltativa di lingua ed in quali e se scritte od orali od entrambe.

Nel caso di concorsi separati banditi con unico decreto, gli aspiranti devono altresì indicare la lingua o le lingue per le quali intendono concorrere.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante; qualora questi si trovi all'estero, la firma deve essere autenticata dall'autorità diplomatica o consolare italiana. Per il dipendente statale è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale egli presta servizio.

Alla domanda l'aspirante deve allegare un certificato medico da cui risulti l'idoneità fisica all'impiego. Il certificato deve essere rilasciato da un medico militare, dal medico provinciale, o dall'ufficiale sanitario, o dal medico condotto del comune di residenza ovvero, se l'aspirante è residente all'estero, da un medico di fiducia dell'autorità diplomatica o consolare italiana, cui spetta di autenticarlo ed eventualmente tradurlo. L'amministrazione si riserva di accertare il requisito della idoneità fisica prima dell'espletamento del concorso ovvero anche nei riguardi dei vincitori del concorso stesso.

Art. 3.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice è nominata con decreto del Ministro per gli affari esteri ed è composta di un ministro plenipotenziario di II classe, in servizio o a riposo, o di un consigliere d'ambasciata, che la presiede, di due funzionari del Ministero degli affari esteri di grado non inferiore a consigliere di legazione o equiparato e di altri due membri, almeno uno dei quali abilitato all'insegnamento delle lingue presso scuole interpreti, scelti fra i docenti e gli assistenti universitari ed i professori di istituto di istruzione secondaria.

Alla commissione possono essere aggregati membri aggiunti per lingue o per particolari materie.

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario direttivo in servizio al Ministero.

Art. 4.

Prove obbligatorie

Gli esami consistono in tre prove scritte, tre prove pratiche ed una prova orale.

Le prove scritte sono le seguenti:

1) composizione (con uso del dizionario della lingua-lessico) nella lingua cui si concorre. Al candidato sarà richiesto di illustrare sommariamente qualche aspetto generale della storia e della civiltà del Paese della lingua stessa;

2) traduzione (senza vocabolario) dall'italiano nella lingua cui si concorre;

3) traduzione (senza vocabolario) dalla lingua cui si concorre in italiano.

Le prove pratiche sono le seguenti:

1) prova di stenografia di un brano nella lingua cui si concorre;

2) interpretazione consecutiva dall'italiano nella lingua cui si concorre e viceversa;

3) interpretazione simultanea dall'italiano nella lingua cui si concorre e viceversa.

La prova orale si svolge in forma di colloquio e verte su:

nozioni di storia moderna e contemporanea;
nozioni di diritto costituzionale;
nozioni di diritto internazionale pubblico;
nozioni di economia;
nozioni di geografia fisica e politica.

Art. 5.

Punteggio

Il punteggio per ogni prova è espresso in centesimi.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte obbligatorie ed in quelle pratiche una media di almeno settanta centesimi e non meno di sessanta centesimi in ciascuna di esse.

Per superare la prova orale i candidati devono ottenere almeno sessanta centesimi nella prova obbligatoria.

Il punteggio complessivo è dato dalla somma risultante dalla media dei voti riportati nelle prove scritte, dalla media dei voti ottenuti nelle prove pratiche e dal voto riportato nella prova orale, salvo gli eventuali aumenti di cui all'articolo seguente.

Art. 6.

Prove facoltative

Il candidato può chiedere di essere sottoposto alla prova facoltativa scritta od orale, oppure ad entrambe, in una o più delle lingue indicate nel bando, diverse da quella o da quelle per la quale concorre. La prova facoltativa scritta consiste in una traduzione dall'italiano con uso del vocabolario. La prova facoltativa orale consiste, prevalentemente. in una conversazione nella lingua.

Il candidato può chiedere altresì di essere sottoposto a prova facoltativa pratica di dattilografia. Questa consiste in una prova di estetica (ricostruzione di un documento con uso dell'incolonnatore nel tempo di trenta minuti).

Per ciascuna delle prove facoltative, scritte, pratiche ed orali, il candidato può conseguire un massimo di due centesimi purché raggiunga la sufficienza di almeno 1,2 centesimi.

Il punteggio conseguito nelle prove facoltative scritte e quello conseguito nelle prove facoltative pratiche ed orali si aggiunge, rispettivamente, alla media dei voti riportati nelle prove scritte obbligatorie, ed al voto riportato nella prova orale obbligatoria, sempre che il candidato abbia riportato nelle prime il punteggio richiesto per l'ammissione alla prova orale ed in questa ultima la sufficienza.

Art. 7.

Modalità e calendario delle prove

I programmi di esame sono stabiliti nel decreto che indice il concorso.

Le prove di esame hanno luogo in Roma.

Ai candidati ammessi al concorso viene comunicato, non meno di quindici giorni prima, il luogo, la data di inizio delle prove scritte e la materia oggetto della prima prova.

La commissione esaminatrice stabilisce il giorno e la materia delle prove scritte, le quali di norma si svolgono in giorni successivi, dandone comunicazione ai candidati.

Se un candidato ha chiesto di concorrere per più lingue, le relative prove si svolgeranno in tempi diversi.

La commissione prepara, il giorno stesso in cui la prova scritta deve aver luogo, tre temi da sottoporre a sorteggio. Il sorteggio viene effettuato da uno dei candidati che sostengono la prova.

I candidati dispongono di otto ore per svolgere la prova scritta di cui al punto 1) dell'art. 4, quattro ore di tempo per svolgere le prove scritte di cui ai punti 2) e 3) dello stesso art. 4 e per la eventuale prova scritta facoltativa di lingua; cinque minuti per la prova di stenografia alla velocità di 60 parole al minuto ed ulteriori cinquanta minuti per rendere in chiaro lo stenoscritto; dieci minuti per la prova di interpretariato simultaneo e dieci per quella di interpretariato consecutivo.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale l'avviso per la presentazione alla prova stessa, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, è dato individualmente almeno venti giorni prima della data in cui essi debbono sostenerla.

Art. 8.

Graduatoria e collocamento in ruolo

La graduatoria viene formata dalla commissione esaminatrice secondo l'ordine derivante dal punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato, previa l'aggiunta dei centesimi eventualmente attribuiti ai sensi dell'art. 6. A parità di punteggio vengono applicati l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le altre vigenti disposizioni in materia di preferenza.

Il Ministro per gli affari esteri, riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso, approva con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione in carriera, la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nelle prove di esame.

Qualora l'amministrazione bandisca contestualmente più concorsi per lingue differenti, le relative prove si svolgeranno con procedure concorsuali distinte dando luogo a distinte graduatorie di merito. I vincitori dei concorsi per ciascuna lingua sono collocati in ruolo secondo l'ordine derivante dal punteggio complessivo riportato da ciascuno dei vincitori nelle rispettive prove di esame. A parità di merito si applicano le norme dell'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 9.

Rinvio

Ad integrazione della specifica disciplina dettata dagli articoli precedenti, si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 settembre 1977

LEONE

ANDREOTTI — FORLANI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1977
Atti di Governo, registro n. 15, foglio n. 15

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1977.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini « Montello e Colli Asolani » ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini « Montello e Colli Asolani » corredata dal parere del comitato regionale dell'agricoltura per il Veneto;

Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione dei vini « Montello e Colli Asolani » formulata dal comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 marzo 1976, n. 70;

Viste le istanze e controdeduzioni degli interessati alla proposta del disciplinare sopra citato;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta la denominazione di origine controllata « Montello e Colli Asolani » ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il 1° novembre 1977.

Art. 2.

I conduttori che intendono porre in commercio il prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1977, con la denominazione di origine controllata « Montello e Colli Asolani », sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati — ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative all'albo dei vigneti e alla denuncia delle uve — entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, con l'osservanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare — e fino al compimento di tre annate agrarie a partire da quella dell'entrata in vigore del disciplinare medesimo — possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quelli indicati nel suddetto art. 2 purchè esse non superino il 15 % del totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei vini « Montello e Colli Asolani ».

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione, alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla locale camera di commercio, le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 4.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del disciplinare di produzione, coloro che detengono vini « Montello e Colli Asolani » in corso di invecchiamento, devono farne denuncia al competente istituto incaricato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, ai fini della determinazione e del riconoscimento del periodo minimo di invecchiamento. Nella denuncia dovranno essere indicati il luogo di deposito, la quantità del prodotto, la sua gradazione alcoolica e l'annata di produzione.

Il prodotto denunciato sarà preso in carico nel registro di magazzino previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Le partite di vino in corso di invecchiamento — debitamente denunciate nel termine e con le modalità di cui ai comma precedenti — possono essere commercializzate come vini a denominazione di origine controllata, a condizione che, a seguito di controlli effettuati dal predetto istituto di vigilanza, su domanda delle ditte interessate, venga accertato:

a) che il prodotto sia conforme alle caratteristiche analitiche ed organolettiche previste dal disciplinare di produzione;

b) che il prodotto abbia ultimato almeno il periodo minimo di invecchiamento previsto dal disciplinare;

c) che sussista la documentazione idonea a comprovare, per quanto riguarda l'origine, la provenienza del prodotto dalla zona di produzione delimitata.

Le partite di vino invecchiate o in corso di invecchiamento, qualora siano cedute a terzi ai fini dell'imbottigliamento, devono essere accompagnate da una dichiarazione del venditore, convalidata dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia delle partite in invecchiamento, contenente l'indicazione della denominazione di origine e dell'annata di produzione, nonchè gli estremi della predetta denuncia.

Il predetto istituto di vigilanza, a seguito dei sopralluoghi e controlli effettuati, dei quali deve essere redatto apposito verbale, rilascerà alle ditte interessate, per le partite di vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti per la commercializzazione come vino a denominazione di origine « controllata », la relativa autorizzazione con gli estremi atti alla loro identificazione.

Copie del verbale e delle relative autorizzazioni devono essere allegate, a cura delle ditte interessate, ai registri di carico e scarico o alle schede di produzione.

Art. 5.

Ai vini « Montello e Colli Asolani » che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare trovansi già confezionati o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a cinque litri, è concesso, dalla predetta data un periodo di smaltimento:

di 12 mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di 24 mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di 36 mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzate fino ad esaurimento, a condizione che entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate agli istituti di vigilanza, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, competenti per territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura degli istituti stessi, la stampigliatura « Vendita autorizzata fino ad esaurimento ».

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi. Tale termine è elevato a dodici mesi, per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento.

In tal caso dette rimanenze devono essere denunciate ai competenti istituti di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione le rimanenze di prodotto di cui trattasi devono essere accompagnate da un attestato del venditore convalidato dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonchè gli estremi della relativa denuncia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1977

LEONE

MARCORA — DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° ottobre 1977
Registro n. 17 Agricoltura, foglio n. 3

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA « MONTELLO E COLLI ASOLANI ».

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Montello e Colli Asolani » è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

La denominazione « Montello e Colli Asolani » con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:

Prosecco;

Merlot;

Cabernet,

è riservata ai vini ottenuti con le uve provenienti dai vigneti costituiti per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere alla produzione del vino Prosecco, da sole o congiuntamente, le uve provenienti da vitigni Pinot bianco, Pinot grigio, Riesling italico, Verduzzo trevigiano e Bianchetta trevigiana, presenti nei vigneti in misura non superiore al 15% del totale.

Nella produzione del vino Merlot possono concorrere le uve dei vitigni Malbech, Cabernet (franc e/o Sauvignon) presenti nei vigneti da soli o congiuntamente in misura non superiore al 15% del totale.

Nella produzione del vino Cabernet possono concorrere disgiuntamente o congiuntamente le uve dei vitigni Cabernet franc e Cabernet Sauvignon ed inoltre le uve del vitigno Malbech presenti nei vigneti in misura non superiore al 15% del totale.

In etichetta in luogo della denominazione « Montello e Colli Asolani » accompagnata dal nome del vitigno può figurare il nome del vitigno seguito dalla specificazione « del Montello e dei Colli Asolani ».

Art. 3.

Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende l'intero territorio del comune di Monfumo e parte del territorio dei comuni di: Asolo, Caerano San Marco, Castelcucco, Cavaso del Tomba, Cornuda, Crocetta del Montello, Fonte, Giavera del Montello, Masér, Montebelluna, Nervesa della Battaglia, Paderno del Grappa, Pederobba, Possagno del Grappa, S. Zenone degli Ezzelini e Volpago del Montello.

Tale zona è così delimitata:

dalla località Ciano in comune di Crocetta del Montello il limite prosegue verso est lungo la provinciale detta « panoramica del Montello » fino al punto d'uscita sulla stessa della trasversale del Montello contraddistinta con il n. 14; dall'incrocio segue una linea retta verticale rispetto alla « panoramica » fino a raggiungere l'orlo del colle che dà sul fiume Piave.

Da questo punto il limite segue in direzione est la parte alta della scarpata del Montello che costeggia il Piave fino alla località detta Case Saccardo in comune di Nervesa della Battaglia, prosegue quindi, verso sud-est, luogo il confine tra i comuni di Nervesa e Susegana e lungo la litoranea del Piave che passando per l'idrometro conduce all'abitato di Nervesa, da dove piega ad ovest lungo la strada statale n. 248 « Schiavonesca Marosticana » che percorre fino al confine della provincia di Treviso con quella di Vicenza, in prossimità del km 42,500 circa, nel comune di S. Zenone degli Ezzelini. In corrispondenza di tale confine segue verso nord la strada per Liedolo, supera tale centro abitato in località Capitello, piega ad est lungo la strada per Mezzociel. Di qui prosegue lungo la strada per Fonte Alto, da dove piega a nord costeggiando la strada per Paderno del Grappa.

Superato il paese di Paderno del Grappa, il limite segue la rotabile in direzione nord per Possagno del Grappa toccando Tuna, Rover e giunto in località Fornace piega a nord-ovest per la località Roi di Possagno, da dove, costeggiando il torrentello raggiunge la località Giustinet. Prosegue quindi verso est tenendosi a monte della « pedemontana » del Grappa a una quota di circa 300 metri e cioè al limite di vegetazione naturale della vite. Il confine passa pertanto sopra il paese di Possagno in corrispondenza del tempio del Canova, poco sopra l'abitato di Obledo e di Cavaso del Tomba, mantenendosi a una distanza media di circa 400 metri a nord della pedemontana del Grappa.

Riavvicinandosi a tale strada, il limite, raggiunge la parte alta dell'abitato di Granigo in comune di Cavaso, da dove in linea retta giunge alla località Costa Alta. Da qui, a quota 303, segue dagli inizi la strada che passando nei pressi della colonia Pedemontana porta a sud-est sulla « pedemontana del Grappa ».

Scende quindi per tale strada e ritornato sulla « pedemontana del Grappa », il limite costeggia quest'ultima fino al suo punto di intersezione con la statale n. 348 « Feltrina », una volta superato il centro abitato di Pederobba. Segue quindi detta statale fino a Onigo di Pederobba, in corrispondenza del quale piega ad est seguendo la strada per Covolo, tocca Pieve, Rive, costeggia il canale Brentella fino a quota 160 e poi verso nord-est raggiunge Covolo, lo supera e giunge a Barche, dove raggiunge la quota 146 in prossimità della riva del Piave. Da quota 146 prosegue lungo la strada verso sud fino ad incrociare quella per Crocetta del Montello in prossimità del km 27,800 circa. Lungo tale strada prosegue verso sud ed all'altezza della località Fornace piega a sud-est per quella che raggiunge Rivasecca la supera e seguendo sempre verso sud-est la strada che costeggia il canale di Castelviero, raggiunge la località Ciano da dove è iniziata la delimitazione.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona o comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le loro specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerare idonei ai fini della iscrizione nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, unicamente i vigneti ben esposti, ubicati su terreni collinari con esclusione dei vigneti di fondovalle, di quelli esposti a tramontana.

I posti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e devono essere comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata « Montello e Colli Asolani » non deve essere superiore per i vini « Prosecco » e « Merlot » ai 120 q.li e per il Cabernet ai 100 q.li per ettaro di vigneto in coltura specializzata.

Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro di vigneto e a coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalle viti.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve purchè la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70 per cento.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate anche nell'intero territorio dei comuni compresi in parte nella zona di produzione ed in quelli di: Altivole, Crespano del Grappa, Borso del Grappa, Arcade, Trevignano, Valdobbiadene e Farra di Soligo.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini « Montello e Colli Asolani » una gradazione alcoolica complessiva minima naturale per il Prosecco di 10 gradi, per il Merlot di 10,5 gradi e di 11 gradi per il Cabernet.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche tradizionali, o comunque atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

Art. 6.

I vini a denominazione di origine controllata « Montello e Colli Asolani » devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Prosecco:

colore: giallo paglierino tendente talvolta al dorato più o meno carico;

odore: vinoso, caratteristico di fruttato;

sapore: secco, rotondo, leggermente di mandorla amabile nel tipo frizzante;

gradazione alcoolica complessima minima: 10,5;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Merlot:

colore: rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: vinoso, intenso, caratteristico da giovane, più delicato, etereo e gradevole se invecchiato;

sapore: asciutto, sapido, robusto, di corpo, giustamente tannico, armonico;

gradazione alcoolica complessiva minima: 11;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 19 per mille.

Cabernet:

colore: rosso rubino, quasi granato se invecchiato;

odore: vinoso, intenso, caratteristico, gradevole;

sapore: asciutto, sapido, di corpo, lievemente erbaceo, giustamente tannico, armonico e caratteristico;

gradazione alcoolica complessiva minima: 11,5;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 20 per mille.

E' facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

La denominazione « Montello e Colli Asolani » Prosecco può essere utilizzata per designare il vino spumante naturale ottenuto con mosti o vini che rispondono alle condizioni previste nel presente disciplinare di produzione.

Le operazioni di elaborazione dei mosti o vini destinati alla produzione dello spumante, nel rispetto della vigente regolamentazione comunitaria, devono essere effettuate nell'ambito della zona di vinificazione di cui all'art. 5.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate anche nell'intero territorio dei comuni compresi in parte nella zona di produzione ed in quelli di: Altivole, Crespano del Grappa, Borso del Grappa, Arcade, Trevignano, Valdobbiadene e Farra di Soligo.

E' in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, su richiesta delle ditte interessate, di consentire che le operazioni di elaborazione dei mosti o vini destinati alla produzione dello spumante possano essere effettuate anche al di fuori del territorio precisato nei precedenti commi, purchè all'interno della provincia di Treviso, a condizione che:

1) le ditte interessate dimostrino di essere esistenti alla data di pubblicazione del presente decreto;

2) le ditte di cui trattasi presentino richiesta motivata e corredata da una documentazione atta a provare che effettuavano la spumantizzazione del vino « Montello e Colli Asolani » Prosecco, antecedentemente alla suddetta data di pubblicazione del presente decreto.

All'atto dell'immissione al consumo il vino « Montello e Colli Asolani » Prosecco spumante, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo paglierino chiaro, brillante, con spuma persistente;

odore: gradevole e caratteristico di fruttato;

sapore: secco o amabile, di corpo, gradevolmente fruttato, caratteristico;

gradazione alcoolica complessiva minima: 11 gradi;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

E' facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 8.

I vini « Montello e Colli Asolani » Merlot e Cabernet, ottenuti da uve aventi rispettivamente una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 11 e di 11,5 ed immessi al consumo con una gradazione alcoolica minima complessiva di 11,5 e 12 dopo essere stati sottoposti ad un periodo di invecchiamento di due anni di cui almeno uno in botti di legno potranno portare in etichetta la qualificazione aggiuntiva « superiore ».

L'invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.

Art. 9.

Alla denominazione di origine controllata « Montello e Colli Asolani » è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi « extra », « scelto », « selezionato », e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie e località comprese nella zona delimitata nel presente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Art. 10.

Chiunque produce, vende, pone in vendita, o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata « Montello e Colli Asolani » vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(11439)

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1977.

Dichiarazione della condizione di crisi economica delle aziende del settore editoria di informazione quotidiana nel comune di Genova.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, modificata dalla legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto l'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che nelle aziende del settore editoria di informazione quotidiana nel comune di Genova si è determinata una situazione di crisi economica;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Genova;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende del settore editoria di informazione quotidiana nel comune di Genova ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 30 novembre 1976 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 agosto 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(11703)

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1977.

Proroga di tre mesi del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore ceramico operanti in provincia di Salerno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 23 maggio 1975, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore ceramico operanti in provincia di Salerno, con effetto dal 7 dicembre 1974;

Visti i decreti ministeriali 8 giugno 1977, 9 giugno 1977 e 9 settembre 1977 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore ceramico operanti in provincia di Salerno;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 23 maggio 1975 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore ceramico operanti in provincia di Salerno, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Roma, addì 15 ottobre 1977

Il Ministro: ANSELMI

(11702)

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1977.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sei-Geri, in Torino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 25 febbraio 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Sei-Geri di Torino, con effetto dal 1° ottobre 1976;

Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1977 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sei-Geri di Torino, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 ottobre 1977

Il Ministro: ANSELMI

(11497)

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1977.

Accertamento, nell'area di Lamezia Terme, della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento degli stabilimenti S.I.R.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO, PER IL TESORO, PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE, PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO E PER LE PARTECIPAZIONI STATALI

Visto il testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523;

Vista la legge 2 maggio 1976, n. 183;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modifiche, in legge 8 agosto 1977, n. 501;

Considerato che nell'area di Lamezia Terme si verifica uno stato di grave crisi dell'occupazione, in conseguenza dell'avvio a completamento degli stabilimenti S.I.R.;

Ritenuto che sussistono possibilità di occupazione derivanti da investimenti pubblici per impianti, opere e lavori relativi a programmi previsti e finanziati, in tutto o in parte, a carico dello Stato, nell'ambito del programma quinquennale di cui alla legge 2 maggio 1976, n. 183, e delle direttive da esso previste;

Decreta:

E' accertata nell'area di Lamezia Terme la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modifiche, in legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dei predetti impianti, sospesi o che saranno sospesi entro tre mesi dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 ottobre 1977

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno
DE MITA

Il Ministro per il tesoro
STAMMATI

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro per le partecipazioni statali
BISAGLIA

(11831)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della società Cooperativa edile artigiana Santo Stefano - C.E.A.S.S. - Soc. coop. a r.l., in Stienta

Con decreto ministeriale 24 ottobre 1977, la società Cooperativa edile artigiana Santo Stefano - C.E.A.S.S. - Soc. coop. a r.l., in Stienta (Rovigo), costituita per rogito dott. Elio Borromeo in data 25 maggio 1964, n. 29180 di rep., è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del ragioniere Roberto Giolo.

(11718)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevute di debito pubblico

(2ª *pubblicazione*) Elenco n. 23

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 20 Mod. 241. — Data: 6 maggio 1977. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Ravenna. — Intestazione: Emaldi Eugenio, nato a Ravenna il 17 luglio 1944. — Titoli del debito pubblico: al portatore 3. — Capitale: L. 15.000;

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2585 Mod. 25A. — Data: 7 giugno 1977. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Sella Giuseppe, nato a Montecompatri il 16 luglio 1909. — Titoli del debito pubblico: al portatore 2. — Capitale: L. 10.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(11368)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione di indennizzo risarcitorio per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Con decreto del primo dirigente in data 28 giugno 1977, n. 18491, registrato alla Corte dei conti, addì 3 settembre 1977, registro n. 15 Agricoltura, foglio n. 188, è stata liquidata, ai sensi dell'art. 2-*terdecies* della legge 4 agosto 1971, n. 592, nella misura di L. 26.728.243, la somma complessivamente dovuta in via risarcitoria per i terreni siti in agro del comune di Volterra (Pisa), espropriati al nome della ditta Pedani Vittoria fu Angiolo, maritata Bertini, in forza dei decreti del Presidente della Repubblica in data 29 novembre 1952, n. 2714 (*Gazzetta Ufficiale* n. 7/s.o.6 del 10 gennaio 1953), in data 27 dicembre 1952, n. 3895 (*Gazzetta Ufficiale* n. 17/s.o.1 del 22 gennaio 1953) e in data 5 settembre 1956 (*Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 14 novembre 1956), dichiarati costituzionalmente illegittimi con sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 22 gennaio 1965.

La predetta somma viene corrisposta in titoli del prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di lire 26.725.000, arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca nazionale del lavoro, sede di Roma, e saranno svincolati dal competente tribunale a favore degli aventi diritto ai sensi degli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

(11661)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Sarno

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per le finanze 13 giugno 1977, n. 81920, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato, di un tratto di terreno di mq 296 sito in comune di Sarno (Salerno), riportato al catasto del comune stesso al foglio n. 7, mappale 275, non più utilizzabile ai fini della bonifica.

(11761)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Ponticelli

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per le finanze 9 agosto 1976, n. 81172, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno di mq 3100, sito in comune di Ponticelli, riportato al catasto del comune stesso, al foglio n. 119, particella 1/*B* - 2/*B*, non più utilizzabile ai fini della bonifica.

(11762)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Curinga ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 27 ottobre 1977, il comune di Curinga (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 17.370.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974.

(4766/M)

Autorizzazione al comune di Grottaminarda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 25 ottobre 1977, il comune di Grottaminarda (Avellino), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 71.902.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4741/M)

Autorizzazione al comune di Millesimo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 26 ottobre 1977, il comune di Millesimo (Savona), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 28.100.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4734/M)

Autorizzazione al comune di Sclafani Bagni ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 26 ottobre 1977, il comune di Sclafani Bagni (Palermo), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 12.760.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4735/M)

Autorizzazione al comune di Genazzano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 25 ottobre 1977, il comune di Genazzano (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 29.790.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4738/M)

Autorizzazione al comune di Gerano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 25 ottobre 1977, il comune di Gerano (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.490.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4740/M)

Autorizzazione al comune di Finale Ligure ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 25 ottobre 1977, il comune di Finale Ligure (Savona), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 144.200.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4742/M)

Autorizzazione al comune di Cavriglia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 25 ottobre 1977, il comune di Cavriglia (Arezzo), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 21.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4743/M)

Autorizzazione al comune di Altomonte ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 25 ottobre 1977, il comune di Altomonte (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 22.792.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4744/M)

Autorizzazione al comune di Vaiano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 25 ottobre 1977, il comune di Vaiano (Firenze), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 38.100.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4745/M)

Autorizzazione al comune di San Ferdinando di Puglia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 27 ottobre 1977, il comune di San Ferdinando di Puglia (Foggia), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 43.315.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4748/M)

Autorizzazione al comune di Baragiano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 27 ottobre 1977, il comune di Baragiano (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 13.880.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4749/M)

Autorizzazione al comune di Garaguso ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 27 ottobre 1977, il comune di Garaguso (Matera), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 21.180.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4750/M)

Autorizzazione al comune di Grumo Appula ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 27 ottobre 1977, il comune di Grumo Appula (Bari), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 44.040.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4751/M)

Autorizzazione al comune di Filiano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 27 ottobre 1977, il comune di Filiano (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 15.950.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4752/M)

Autorizzazione al comune di Polignano a Mare ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 27 ottobre 1977, il comune di Polignano a Mare (Bari), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 114.230.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4753/M)

Autorizzazione al comune di Ruoti ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 27 ottobre 1977, il comune di Ruoti (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 16.200.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4754/M)

Autorizzazione al comune di Montemilone ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 27 ottobre 1977, il comune di Montemilone (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 18.200.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4755/M)

Autorizzazione al comune di Monte San Giusto ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 27 ottobre 1977, il comune di Monte San Giusto (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 41.192.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4756/M)

Autorizzazione al comune di San Giorgio di Pesaro ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 26 ottobre 1977, il comune di San Giorgio di Pesaro (Pesaro-Urbino), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 10.696.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4757/M)

Autorizzazione al comune di Rosciano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 26 ottobre 1977, il comune di Rosciano (Pescara), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 13.400.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4758/M)

Autorizzazione al comune di Civitella Casanova ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 26 ottobre 1977, il comune di Civitella Casanova (Pescara), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 18.700.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4760/M)

Autorizzazione al comune di Gaeta ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 27 ottobre 1977, il comune di Gaeta (Latina), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 151.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4761/M)

Autorizzazione al comune di Manfredonia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 27 ottobre 1977, il comune di Manfredonia (Foggia), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 143.600.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4762/M)

Autorizzazione al comune di Cormano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 27 ottobre 1977, il comune di Cormano (Milano), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 76.600.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4763/M)

Autorizzazione al comune di San Cataldo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 27 ottobre 1977, il comune di San Cataldo (Caltanissetta), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 50.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4767/M)

Autorizzazione al comune di Caramanico Terme ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 24 ottobre 1977, il comune di Caramanico Terme (Pescara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4737/M)

Autorizzazione al comune di Sava ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 ottobre 1977, il comune di Sava (Taranto), viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 336.360.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4746/M)

Autorizzazione al comune di Irgoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 ottobre 1977, il comune di Irgoli (Nuoro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 3.659.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4770/M)

Autorizzazione al comune di Tortolì ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 ottobre 1977, il comune di Tortolì (Nuoro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 20.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4771/M)

Autorizzazione al comune di La Maddalena ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 26 ottobre 1977, il comune di La Maddalena (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 186.400.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4732/M)

Autorizzazione al comune di Sgonico ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 26 ottobre 1977, il comune di Sgonico (Trieste), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 16.646.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4733/M)

Autorizzazione al comune di Chianche ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 24 ottobre 1977, il comune di Chianche (Avellino), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 11.061.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4736/M)

Autorizzazione al comune di Genzano di Roma ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976.

Con decreto ministeriale 25 ottobre 1977, il comune di Genzano di Roma (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 255.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4739/M)

Autorizzazione al comune di Oria ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 ottobre 1977, il comune di Oria (Brindisi), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 448.540.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4747/M)

Autorizzazione al comune di San Giorgio di Pesaro ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976.

Con decreto ministeriale 27 ottobre 1977, il comune di San Giorgio di Pesaro (Pesaro-Urbino), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 10.696.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4759/M)

Autorizzazione al comune di Manfredonia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 ottobre 1977, il comune di Manfredonia (Foggia), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 136.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4764/M)

Autorizzazione al comune di Cormano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 ottobre 1977, il comune di Cormano (Milano), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 84.400.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4765/M)

Autorizzazione al comune di San Cataldo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 ottobre 1977, il comune di San Cataldo (Caltanissetta), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 44.100.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4768/M)

Autorizzazione al comune di Seneghe ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 ottobre 1977, il comune di Seneghe (Oristano), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 10.100.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4769/M)

Autorizzazione al comune di San Pier d'Isonzo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 ottobre 1977, il comune di San Pier d'Isonzo (Gorizia), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 9.652.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4772/M)

Autorizzazione al comune di Graniti ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 26 ottobre 1977, il comune di Graniti (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 24.122.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4773/M)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori del concorso, per esami, a centosei posti di ispettore in prova nel ruolo tecnico superiore forestale (ufficiali) del Corpo forestale dello Stato.

Nel Bollettino ufficiale del Corpo forestale dello Stato del mese di luglio 1977 - dispensa n. 7, è stata pubblicata la graduatoria dei vincitori del concorso, per esami, a centosei posti di ispettore in prova nel ruolo tecnico superiore forestale (ufficiali) del Corpo forestale dello Stato, indetto con decreto ministeriale 3 dicembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1975, registro n. 9 Corpo forestale dello Stato, foglio n. 47, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 340 del 27 dicembre 1975.

(11820)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BOLOGNA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 653, prot. n. 3313 in data 2 agosto 1977, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna alla data del 30 novembre 1974 bandito con precedente decreto n. 426, prot. n. 291 in data 14 gennaio 1976;

Visto il successivo decreto n. 653, prot. n. 3313 in data 2 agosto 1977, con il quale si è provveduto alla assegnazione delle condotte con relativi vincitori;

Considerato che il dott. Guido De Grossi, vincitore della condotta medica unica del comune di Sant'Agata Bolognese, ha rinunciato alla condotta stessa;

Ritenuto di dover procedere alla assegnazione di detta condotta ai candidati idonei che seguono in graduatoria, secondo l'ordine di preferenza da ciascuno indicato nella domanda di ammissione;

Visto che il dott. Orlando Campidelli ha diritto alla nomina a termini di legge;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 218, successivamente modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 11 ottobre 1972, n. 9;

Decreta:

La condotta medica unica del comune di Sant'Agata Bolognese è assegnata al dott. Orlando Campidelli.

Bologna, addì 24 ottobre 1977

Il medico provinciale: Battiati

(11769)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PALERMO

Graduatoria generale del concorso al posto di direttore del macello vacante nel comune di Palermo

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 310 in data 3 marzo 1976, con il quale venne bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura del posto di direttore del macello vacante nel comune di Palermo, decreto pubblicato nei modi di legge;

Visti e riconosciuti regolari i verbali della commissione giudicatrice che ha svolto i propri lavori nei giorni 29 e 30 settembre 1977;

Ritenuto di dover procedere all'approvazione delle sopraindicate operazioni concorsuali;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, con le modifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 e 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Sono approvati i verbali della commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura del posto di direttore del macello di Palermo, verbali con i quali il dott. Demma Ignazio unico concorrente è stato dichiarato idoneo con punti 183,71/240.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e su quella della regione siciliana e per otto giorni consecutivi all'albo di questo ufficio, a quello della prefettura e del comune di Palermo.

Palermo, addì 15 ottobre 1977

Il veterinario provinciale: Sorce

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 310 in data 3 marzo 1976, con il quale è stato bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura del posto di direttore del macello di Palermo;

Visto il proprio decreto n. 4851 del 15 ottobre 1977, con il quale si è proceduto all'approvazione dei verbali della commissione giudicatrice;

Ritenuto di dover procedere alla nomina dell'unico idoneo;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, con le modifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211 e 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Demma Ignazio, nato a Monreale il 22 agosto 1933 e domiciliato a Palermo, via Delle Magnolie, 58, è dichiarato vincitore del posto di direttore del macello di Palermo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e su quella della regione siciliana, all'albo di questo ufficio e a quello della prefettura e del comune di Palermo.

Palermo, addì 15 ottobre 1977

Il veterinario provinciale: Sorce

(11725)

OSPEDALE DI SARONNO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente del servizio di radiodiagnostica;
un posto di assistente della prima divisione di chirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Saronno (Varese).

(11793)

OSPEDALE DI LEGNAGO

Concorso a tre posti di assistente medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente medico, di cui uno addetto al servizio di radiologia medica, uno alla divisione di otorinolaringoiatria ed uno alla divisione di oculistica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Legnago (Verona).

(11786)

OSPEDALE CIVILE « S. MICHELE » DI GEMONA DEL FRIULI

Concorso a tre posti di assistente di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Gemona del Friuli (Udine).

(11787)

OSPEDALE CIVILE DI COLOGNA VENETA

Concorso ad un posto di primario della divisione di chirurgia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di chirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cologna Veneta (Verona).

(11788)

OSPEDALE « S. LUCA » DI VALLO DELLA LUCANIA

Concorso ad un posto di primario di otorinolaringoiatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di otorinolaringoiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Vallo della Lucania (Salerno).

(11789)

PIO ISTITUTO « S. SPIRITO » ED OSPEDALI RIUNITI DI ROMA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e un posto di aiuto di laboratorio di analisi;

un posto di aiuto ortopedico.

Ospedale S. Camillo:

un posto di vice direttore del centro per le malattie cardiovascolari;

tre posti di assistente del centro di reumatologia.

Ospedale Policlinico:

un posto di vice direttore del centro per la cura dell'ipertensione arteriosa e delle nefropatie.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla sovrintendenza sanitaria dell'ente in Roma.

(11799)

OSPEDALE SPECIALIZZATO « R. LA RUSSA » DI ERICE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di tisiopneumologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di tisiopneumologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Erice (Trapani).

(11797)

ISTITUTO « G. GASLINI » DI GENOVA-QUARTO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente della sezione di neurochirurgia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di asssitente della sezione di neurochirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 30 novembre 1977.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Genova-Quarto.

(11798)

OSPEDALE « P. ANGIOLONI » DI S. PIERO IN BAGNO

Concorso ad un posto di assistente della divisione di medicina

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di medicina.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in S. Piero in Bagno (Forlì).

(11790)

OSPEDALE « REGINA MARGHERITA » DI COMISO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, ad un posto di aiuto dirigente e un posto di assistente di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Comiso (Ragusa).

(11794)

OSPEDALE DI CIRCOLO « CAUSA PIA LUVINI » DI CITTIGLIO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;

un posto di aiuto di laboratorio di analisi clinico-chimiche e microbiologiche;

due posti di assistente di pediatria;

un posto di assistente di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 20 dicembre 1977.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Cittiglio (Varese).

(11795)

OSPEDALE DI RHO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di recupero e rieducazione funzionale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di recupero e rieducazione funzionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale (ripartizione del personale) dell'ente in Rhò (Milano).

(11796)

OSPEDALE PER LUNGODEGENTI «PROF. DE GIRONCOLI» DI CONEGLIANO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di primario del servizio di laboratorio di analisi;

un posto di primario del servizio di anestesia;

un posto di primario e un posto di assistente della divisione di medicina;

un posto di aiuto del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'istituto delle suore di Maria Consolatrice in Milano.

(11791)

OSPEDALE MAGGIORE DELLA CARITA' DI NOVARA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di otorinolaringoiatria;

un posto di assistente della divisione di urologia;

un posto di assistente della sezione di psichiatria aggregata alla divisione di neurologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Novara.

(11792)

OSPEDALE CIVILE DI MONDOVI'

Concorso ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Mondovì (Cuneo).

(11800)

OSPEDALE «CUTRONI ZODDA» DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

Concorso ad un posto di assistente della divisione di chirurgia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di chirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Barcellona Pozzo di Gotto (Messina).

(11801)

OSPEDALE CIVILE «G. MARCONI» DI CESENATICO

Concorso ad un posto di aiuto chirurgo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto chirurgo (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonché le norme di cui alla legge regionale dell'Emilia-Romagna 10 marzo 1976, n. 12.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cesenatico (Forlì).

(11807)

OSPEDALE CIVILE DI BELLUNO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di primario e un posto di aiuto del servizio di emodialisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Belluno.

(11805)

REGIONI

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 24 agosto 1977, n. **61.**

Contributo per l'anno 1977 nelle spese di funzionamento del consorzio regionale degli istituti per le case popolari della Toscana.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 47 *del* 1° *settembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' conferito, per l'anno 1977, a titolo di contributo nelle spese di funzionamento la somma di L. 100.000.000 al consorzio regionale obbligatorio fra gli istituti autonomi per le case popolari della Toscana.

All'erogazione della somma sopracitata provvederà la giunta regionale con apposita deliberazione.

Art. 2.

Alla spesa di cui al precedente articolo si fa fronte con i fondi di cui al cap. 5950 che viene integrato:

per L. 50.000.000 con la seguente variazione agli stati di previsione di competenza e di cassa del bilancio del corrente esercizio:

	Competenza	Cassa
In diminuzione:		
Cap. 71000. — Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti) . .	50.000.000	50.000.000
In aumento:		
Cap. 59500. — Contributo nelle spese di funzionamento al consorzio regionale obbligatorio fra gli istituti autonomi per le case popolari della Toscana (legge regionale 12 agosto 1976, n. 50)	50.000.000	50.000.000

per L. 50.000.000 con la legge di assestamento di variazione al bilancio del corrente esercizio.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 24 agosto 1977

POLLINI

(incaricato con decreto del presidente della giunta regionale 27 luglio 1977, n. 827)

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 19 luglio 1977 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 19 agosto 1977.

LEGGE REGIONALE 24 agosto 1977, n. **62.**

Assistenza farmaceutica ai coltivatori diretti. Modifiche alle leggi regionali 24 agosto 1972, n. 26 e 16 luglio 1974, n. 40.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 47 *del* 1° *settembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa dell'istituzione del servizio sanitario nazionale, la regione Toscana concorre alla spesa per l'assistenza farmaceutica a favore dei coltivatori diretti titolari, coadiuvanti e fa-

miliari iscritti negli appositi elenchi degli uffici provinciali dei contributi unificati e ai pensionati coltivatori diretti che come tali godono di pensione da parte dell'Istituto nazionale di previdenza e loro familiari, nonchè a favore di coloro che in attesa di essere compresi negli elenchi degli uffici provinciali dei contributi unificati per i quali i predetti uffici attestino il possesso di tutti i requisiti necessari per l'iscrizione.

Il contributo è versato direttamente alla farmacia ed è pari al 60 % dell'importo lordo delle ricette.

Per la realizzazione dell'intervento regionale la giunta fisserà con apposite convenzioni le necessarie intese con le parti interessate.

Art. 2.

I comuni e i consorzi socio-sanitari di cui alla legge regionale 20 agosto 1974, n. 50, possono continuare ad assicurare o deliberare una loro partecipazione ai costi dell'assistenza farmaceutica di cui all'art. 1, fissando in ogni caso in apposite convenzioni con le farmacie interessate forme e modalità dell'intervento.

Art. 3.

L'intervento regionale di cui alla presente legge è subordinato alle seguenti condizioni:

1) all'assistito non siano assicurate condizioni più vantaggiose di quelle in vigore per gli assicurati I.N.A.M. per quanto concerne i farmaci prescrivibili, le modalità di prescrizione e le quote a carico. Nel caso in cui la quota a carico degli assicurati I.N.A.M. sia più alta di quella risultante dall'intervento finanziario assicurato dalla Regione — da sola o congiuntamente con gli enti locali interessati — l'assistito è tenuto a pagare la quota a carico prevista per l'assicurato I.N.A.M., riducendosi conseguentemente l'intervento della Regione;

2) siano utilizzati i ricettari appositamente predisposti dalla Regione, di cui al successivo art. 4;

3) nell'erogazione dell'assistenza e nella stipulazione delle convenzioni la partecipazione di farmacie pubbliche e private avvenga in condizioni di parità;

4) nella spedizione delle ricette vengano osservate le norme della convenzione nazionale per l'erogazione delle prestazioni farmaceutiche da parte degli enti mutualistici.

Art. 4.

La Regione provvede alla predisposizione dei ricettari per l'assistenza farmaceutica di cui alla presente legge.

Nell'ambito delle attività di cui alla legge regionale 28 maggio 1975, n. 60, la Regione promuove iniziative di informazione e di educazione sanitaria sull'uso dei farmaci.

Art. 5.

L'intervento della regione Toscana di cui alla presente legge decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Da tale data cessano di avere applicazione gli interventi di cui alla legge regionale 24 agosto 1972, n. 26, e successive modificazioni.

Dal 1° giugno 1977 e fino all'entrata in vigore della presente legge il contributo della Regione di cui all'art. 3 della legge regionale 24 agosto 1972, n. 26, è elevato al 60 per cento.

Per il periodo di tempo di cui al comma precedente la Regione assicura inoltre il contributo del 60 % anche sulle spese che, per disfunzioni o interruzioni verificatesi nell'assistenza erogata dal comune, sono rimaste a carico dell'assistito.

Art. 6.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, ammontanti a L. 2.000.000.000 si farà fronte per l'anno 1977, con i fondi di cui al cap. 25000 che viene integrato con le variazioni di cui al successivo art. 7.

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, per gli anni successivi al 1977 saranno determinati con le singole leggi di bilancio.

Art. 7.

Alla parte spesa del bilancio di previsione dell'esercizio 1977 sono apportate alla competenza ed alla cassa, le seguenti variazioni:

	Competenza	Cassa
In diminuzione:	—	—
Oneri non ripartibili - Fondo globale		
Cap. 71000. — Fondo per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti) . .	840.000.000	840.000.000
In aumento:		
2. - Obiettivo - Promozione della salute		
2.1. - Piano per lo sviluppo delle attività e dei servizi sanitari e sociali territoriali		
2.1.4. - Programma per l'assistenza farmaceutica ed interventi del settore		
Cap. 25000. — Contributi per assistenza farmaceutica ai coltivatori diretti (leggi regionali 24 agosto 1972, n. 26; 16 luglio 1974, n. 40; 24 agosto 1977, n. 60) .	840.000.000	840.000.000

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 24 agosto 1977

POLLINI

(incaricato con decreto del presidente della giunta regionale 27 luglio 1977, n. 827)

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 19 luglio 1977 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 18 agosto 1977.

LEGGE REGIONALE 24 agosto 1977, n. **63**.

Modifiche alla legge regionale 17 gennaio 1976, n. 6, in materia di interventi per la formazione professionale e delega delle relative funzioni agli enti locali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 47 *del* 1° *settembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo alinea del primo comma dell'art. 11 della legge regionale 17 gennaio 1976, n. 6, è soppresso.

Il secondo alinea del primo comma dello stesso articolo è così modificato:

« Un rappresentante dell'ente delegato ai sensi dell'art. 16 della presente legge nel cui territorio si è svolto il corso, che la presiede ».

Il terzo comma dello stesso articolo è così modificato:

«Ai componenti delle commissioni spettano gli emolumenti di cui all'art. 15 che saranno liquidati dall'ente delegato con i finanziamenti ripartiti dal consiglio regionale ai sensi del successivo art. 28 ».

Il terzo comma dell'art. 37 della legge regionale 17 gennaio 1976, n. 6, è così modificato:

« Le spese derivanti dal funzionamento della commissione prevista dall'art. 14 faranno carico al corrispondente capitolo del relativo bilancio ».

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 32 della legge regionale 17 gennaio 1976, n. 6, è così modificato:

« Gli oneri finanziari aggiuntivi di finanziamento previsti dal sesto comma dell'art. 13 della legge regionale 30 aprile 1973, n. 30, sono stabiliti in una quota non superiore al 10 % del finanziamento complessivo disposto con le relative leggi di bilancio ».

Art. 3.

L'art. 33 ed il secondo comma dell'art. 34 della legge regionale 17 gennaio 1976, n. 6, sono soppressi.

Art. 4.

L'ultimo comma dell'art. 28 della legge regionale 17 gennaio 1976, n. 6, aggiunto con l'art. 1 della legge regionale 4 settembre 1976, n. 59, è soppresso.

L'ultimo comma dell'art. 37 della legge regionale 17 gennaio 1976, n. 6, è sostituito dal seguente:

« Gli oneri derivanti dal finanziamento dell'attività di cui alla presente legge, a decorrere dall'anno finanziario 1978, sono determinati con le relative leggi di bilancio ».

Art. 5.

Per l'anno 1977 il fondo per il finanziamento degli interventi per la formazione professionale e la delega delle relative funzioni agli enti locali, previsto dalla legge regionale 17 gennaio 1976, n. 6, è elevato di L. 960.000.000.

Art. 6.

La maggiore spesa derivante dal precedente articolo è fronteggiata con le disponibilità di cui al cap. 12000 che viene integrato per L. 460.000.000 con le seguenti variazioni alla competenza ed alla cassa del bilancio in corso:

	Competenza	Cassa
In aumento:		
Cap. 12000. — Oneri per le funzioni delegate art. 28 legge regionale 17 gennaio 1976, n. 6	460.000.000	460.000.000
Cap. 12200. — Incentivi finanziari art. 17 legge regionale 17 gennaio 1976, n. 6	460.000.000	460.000.000

e per L. 500.000.000 con la legge di assestamento e di variazione al bilancio del corrente esercizio.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 24 agosto 1977

POLLINI
(incaricato con decreto del presidente della giunta regionale 27 luglio 1977, n. 827)

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 25 luglio 1977 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 19 agosto 1977.

(11135)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 8 giugno 1977, n. 18.

Modifica alla legge provinciale 31 luglio 1976, n. 27, concernente l'istituzione dell'Istituto ladino di cultura.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 19 *luglio* 1977)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 4 della legge provinciale 31 luglio 1976, n. 27, è sostituito dal seguente:

« Per la copertura delle spese correnti dell'istituto derivanti dall'applicazione della presente legge, la giunta provinciale provvede a stanziare nel bilancio di previsione un importo annuo non inferiore a lire 30 milioni.

I fondi stanziati nel bilancio e non impegnati entro la chiusura dell'esercizio finanziario si conservano fra i residui e possono essere utilizzati entro i termini di cui all'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, modificato dall'art. 1 della legge 1° marzo 1964, n. 62 ».

Art. 2.

Alla maggiore spesa di lire 15 milioni derivante dall'applicazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1977, si fa fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 2480 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario corrente (punto n. 4-*bis* dell'elenco illustrativo del fondo globale).

Art. 3.

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1977 sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento:

Cap. 392. — Spese per l'istituto ladino di cultura (legge provinciale 31 luglio 1976, n. 27) L. 15.000.000

In diminuzione:

Cap. 2480. — Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi . . . . L. 15.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 8 giugno 1977

MAGNAGO

Visto, p. *Il commissario del Governo per la provincia*: URZÌ

(11293)

LEGGE PROVINCIALE 6 luglio 1977, n. 19.

Contributo all'E.N.A.L.C. e all'E.N.A.I.P.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 37 *del* 26 *luglio* 1977)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta provinciale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario di lire 80 milioni all'E.N.A.I.P. (ente nazionale ACLI istruzione professionale) di Bolzano per far fronte agli oneri derivanti allo stesso per l'assunzione diretta dei corsi professionali da esso precedentemente gestiti da parte della provincia.

Tali oneri sono connessi agli obblighi di definizione di quanto dovuto al personale dipendente e di liquidazione di ogni pendenza relativa alla precedente attività.

Il contributo verrà corrisposto dietro documentazione delle spese sostenute.

Art. 2.

La giunta provinciale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario di L. 9.180.235 all'E.N.A.L.C. a copertura degli oneri derivanti dalla gestione dei corsi di formazione professionale relativamente agli anni precedenti l'assunzione dell'attività stessa da parte della provincia.

Art. 3.

Alla copertura dell'onere complessivo di L. 89.180.235 per l'attuazione della presente legge si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 2480 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1977 (punto n. 5 dell'elenco illustrativo del fondo globale).

Art. 4.

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1977 sono introdotte le seguenti variazioni:

Capitolo di nuova istituzione:

Titolo I - Sezione II - Rubrica VIII - Categoria III

Cap. 455. — Contributo straordinario all'E.N.A.I.P. ed all'E.N.A.L.C. a copertura di oneri relativi alla gestione di corsi di formazione professionale . . . . L. 89.180.235

Capitolo in diminuzione:

Cap. 2480. — Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi . . . . L. 89.180.235

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 6 luglio 1977

MAGNAGO

Visto, *Il commissario del Governo per la provincia:* DE PRETIS

(11294)

LEGGE PROVINCIALE 9 luglio 1977, n. 20.

Istituzione « Albergo-scuola Savoy » per il settore alberghiero-turistico.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 39 *del 9 agosto 1977*)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione dell'albergo-scuola « Savoy »

E' istituito l'albergo-scuola Savoy (in seguito denominato albergo-scuola) con sede in Merano ed annesso al centro di addestramento professionale turistico-alberghiero di lingua tedesca in Merano (in seguito denominato centro di addestramento professionale).

L'albergo-scuola è dotato di autonomia amministrativa e contabile.

Art. 2.

Attività e fini dell'albergo-scuola

Nell'albergo-scuola viene gestito un esercizio alberghiero pubblico. Scopo e finalità dell'istituzione sono di dare agli alunni e frequentanti del centro di addestramento professionale la possibilità di esercitare la formazione pratica prevista nel programma di insegnamento in diretto contatto col cliente a quindi con la realtà professionale, nonchè essere a disposizione per corsi di aggiornamento e di promozione professionale nel campo alberghiero-turistico.

Art. 3.

Patrimonio

Per i fini di cui all'articolo precedente, l'albergo-scuola utilizza il patrimonio immobiliare e mobiliare dell'hotel « Savoy » di Merano di proprietà della provincia, già a disposizione dell'albergo-scuola « Savoy ». Con provvedimento della giunta provinciale possono essere messi a disposizione dell'albergo-scuola altri beni immobili e mobili della provincia.

Art. 4.

Organi dell'albergo-scuola

Sono organi dell'albergo-scuola:

1) il consiglio di amministrazione;
2) il presidente del consiglio di amministrazione;
3) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 5.

Consiglio di amministrazione

L'albergo-scuola è retto da un consiglio di amministrazione nominato dalla giunta provinciale per la durata della legislatura provinciale ed è composto:

1) dall'assessore al turismo, presidente;

2) dal caporipartizione dell'assessorato al turismo, vicepresidente;

3) dall'ispettore provinciale della formazione professionale, membro;

4) da un funzionario della ripartizione finanze e patrimonio, membro;

5) da quattro rappresentanti degli albergatori scelti da un numero doppio di nominativi proposti dall'associazione professionale di categoria più rappresentativa in provincia, membri;

6) da due lavoratori professionalmente qualificati dipendenti da aziende direttamente interessate al movimento turistico, scelti dalla giunta provinciale su terne proposte dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in provincia, membri.

Alle riunioni del consiglio di amministrazione partecipa con voto consultivo il direttore del centro di addestramento professionale ed il direttore tecnico dell'albergo.

La composizione del consiglio di amministrazione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel consiglio provinciale.

Funge da segretario un funzionario dell'assessorato al turismo.

Ai membri del consiglio di amministrazione, aventi diritto, sono corrisposti gli emolumenti di cui alla legge provinciale 6 agosto 1969, n. 6, e successive modifiche. Detti emolumenti sono a carico del bilancio dell'albergo-scuola.

Art. 6.

Funzioni del consiglio di amministrazione

Spetta al consiglio di amministrazione:

1) deliberare il bilancio preventivo, le variazioni di bilancio ed il conto consuntivo dell'albergo-scuola;

2) deliberare le spese nei limiti di stanziamento sui singoli capitoli di bilancio;

3) autorizzare il presidente del consiglio di amministrazione alla stipulazione dei contratti;

4) stabilire il numero massimo dei salariati e fissarne i compensi.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di oltre la metà dei componenti il consiglio, compreso il presidente o il vicepresidente. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Art. 7.

Funzioni del presidente del consiglio di amministrazione

Il presidente del consiglio di amministrazione ha la legale rappresentanza dell'albergo-scuola. In caso di urgenza o necessità può adottare provvedimenti di spettanza del consiglio, riferendone allo stesso, per la ratifica, nell'adunanza successiva.

In caso di assenza o impedimento del presidente, le relative funzioni sono assunte dal vicepresidente.

Art. 8.

Collegio dei revisori

La gestione finanziaria dell'albergo-scuola è soggetta al riscontro di un collegio di revisori, composto da un magistrato della Corte dei conti con funzioni di presidente e da due esperti nominati dalla giunta provinciale per la stessa durata del consiglio di amministrazione. Per ogni membro effettivo, escluso il presidente, viene nominato un membro supplente.

Nell'adempimento degli obblighi previsti dalla legge, il collegio compie tutte le verifiche ritenute opportune in ordine all'andamento della gestione ed al termine dell'esercizio fa una relazione sul conto consuntivo.

Ai membri del collegio dei revisori, aventi diritto, sono corrisposti gli stessi emolumenti spettanti ai membri del consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 5.

Art. 9.
Direttore dell'albergo-scuola

L'albergo-scuola è affidato alla direzione del direttore del centro di addestramento professionale.

Il direttore assolve i seguenti compiti:

1) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;

2) ordina le spese nei limiti di stanziamento sui singoli capitoli di bilancio;

3) dirige e sorveglia il personale dell'albergo-scuola;

4) d'intesa con il presidente, provvede all'assunzione dei salariati fissi ed avventizi, alla stipulazione dei contratti di lavoro ed al licenziamento dei salariati;

5) predispone per il consiglio di amministrazione il bilancio di previsione, le variazioni di bilancio ed il conto consuntivo.

Il direttore può tramite delega, devolvere i compiti succitati al direttore tecnico dell'albergo.

Art. 10.
Esercizio finanziario e bilancio

L'esercizio finanziario dell'albergo-scuola è annuale e coincide con l'anno solare.

Il bilancio preventivo dell'albergo-scuola è inviato per l'approvazione alla giunta provinciale entro il 20 settembre dello anno precedente e forma allegato del bilancio della provincia.

Il bilancio dell'albergo-scuola deve essere in pareggio e, ove occorra, è integrato con una sovvenzione della provincia, stabilita annualmente con legge di bilancio.

Si applicano alla gestione dell'albergo-scuola le disposizioni vigenti per la provincia in materia di esercizio provvisorio del bilancio.

L'erogazione della sovvenzione è disposta in una o più soluzioni dal presidente della giunta provinciale.

Il conto consuntivo è presentato per l'approvazione alla giunta provinciale entro il 31 marzo dell'anno successivo. Lo eventuale avanzo o disavanzo risultante dal conto consuntivo è iscritto nel bilancio di previsione dell'albergo-scuola.

L'albergo-scuola ha un proprio servizio di tesoreria affidato all'istituto di credito titolare del servizio di tesoreria della provincia ed alle medesime condizioni.

Art. 11.
Entrate dell'albergo-scuola

Le entrate dell'albergo-scuola sono:

1) la sovvenzione iscritta nello stato di previsione della spesa della provincia;

2) i proventi dalla gestione alberghiera;

3) le rette degli alunni frequentanti i corsi di addestramento turistico-alberghiero ed ospitati presso l'albergo;

4) qualunque introito riguardante la gestione e le finalità dell'albergo-scuola.

Tutte le entrate di pertinenza dell'albergo-scuola devono essere iscritte in bilancio e versate al tesoriere.

La riscossione delle entrate di cui ai punti 2, 3 e 4 può essere eseguita in economia sotto la diretta responsabilità del direttore dell'albergo-scuola o del direttore tecnico dell'albergo.

Art. 12.
Spese dell'albergo-scuola

Per tutte le spese obbligatorie e d'istituto concernenti il funzionamento dell'albergo-scuola, autorizzate con delibera del consiglio di amministrazione, è consentita la gestione in economia.

I servizi da gestire in economia sono affidati al direttore o al direttore tecnico dell'albergo, al quale è fatto obbligo di rispettare, per quanto compatibile con la presente legge, le disposizioni relative ai servizi in economia della provincia.

Art. 13.
Modalità di pagamento

Il pagamento delle spese viene disposto in uno dei seguenti modi:

a) con mandati diretti;

b) con aperture di credito autorizzate dal consiglio di amministrazione presso la tesoreria dell'albergo-scuola alle quali si provvede mediante ordini di accreditamento a favore del direttore o del direttore tecnico dell'albergo-scuola.

I mandati diretti, di cui alla lettera *a*) del precedente comma, sono tratti sul tesoriere dell'albergo-scuola a favore dei singoli beneficiari e sono firmati dal presidente o dal vicepresidente o dal direttore o dal direttore tecnico dell'albergo. Le aperture di credito, di cui alla lettera *b*) del precedente comma sono ammesse nei seguenti casi:

1) per le spese per le quali è consentita l'esecuzione in economia;

2) per le spese per le quali debba provvedersi al pagamento immediato;

3) per le spese da pagarsi all'estero e per le quali non si renda possibile il pagamento con mandato diretto.

L'ammontare dell'apertura di credito per ciascun capitolo di bilancio, sia in conto competenza sia in conto residui, è stabilito dal consiglio di amministrazione in base all'entità del servizio da svolgere e non può superare comunque la disponibilità dello stanziamento sui rispettivi capitoli.

Gli ordini di accreditamento a favore dei funzionari delegati sono firmati dal presidente e dal direttore o dai loro sostituti.

Il funzionario delegato utilizza le somme poste a sua disposizione con l'ordine di accreditamento mediante l'emissione di ordinativi in favore dei creditori ovvero di buoni in proprio favore per i prelevamenti in contanti.

Il prelevamento mediante buoni deve essere effettuato di volta in volta secondo le effettive occorrenze.

Il funzionario delegato ha l'obbligo del versamento settimanale in tesoreria delle entrate riscosse per servizi gestiti in economia e della resa dei conti delle riscossioni e dei pagamenti al consiglio di amministrazione con frequenza almeno trimestrale.

Art. 14.
Personale dell'albergo-scuola

Per i lavori e servizi dell'albergo-scuola può essere assunto personale salariato e stipendiato fisso e personale ausiliario. L'assunzione di questo personale ed il trattamento giuridico dello stesso sono regolati in base al contratto collettivo di lavoro in vigore per il personale alberghiero nella provincia. Il salario o stipendio e le indennità spettanti allo stesso sono a carico del bilancio dell'albergo-scuola.

Detto personale dell'albergo-scuola, inoltre, è tenuto all'esecuzione dei lavori e servizi necessari per le esercitazioni pratiche dei frequentanti i corsi di addestramento turistico-alberghiero, nonchè i corsi di aggiornamento e di promozione nel campo turistico-alberghiero.

Norme transitorie e finali

Art. 15.

L'albergo-scuola inizia la gestione con il 1° gennaio 1978. Alla chiusura dell'esercizio 1977 i residui attivi e passivi accertati dell'albergo-scuola « Savoy », gestito in economia ai sensi del decreto del presidente della giunta provinciale 1° aprile 1975, n. 28, saranno acquisiti al bilancio dell'albergo-scuola.

Art. 16.

La gestione in economia dell'albergo-scuola « Savoy » cessa con il 1° gennaio 1978 ed il relativo consiglio di amministrazione decade.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 9 luglio 1977

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia:* DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 21 luglio 1977, n. 21.

Piano quadriennale per il finanziamento di opere scolastiche.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 39 *del* 9 *agosto* 1977)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Piano quadriennale per il finanziamento di opere scolastiche

Per l'attuazione del piano di edilizia scolastica è autorizzato lo stanziamento di lire 40 miliardi in ragione di lire 10 miliardi a carico di ciascuno degli esercizi finanziari 1977, 1978, 1979 e 1980.

Art. 2.

Opere finanziabili

Il fondo annualmente stanziato è riservato ad opere di edilizia scolastica di interesse comunale ed intercomunale.

Possono essere finanziate altresì l'acquisizione delle aree occorrenti per la costruzione o l'ampliamento, le spese di progettazione e direzione dei lavori delle opere stesse, la revisione dei prezzi, gli aumenti d'asta e l'ammontare degli interessi corrisposti per anticipazioni di cassa o per mutui a breve o media scadenza.

L'approvazione dei progetti esecutivi delle opere finanziate totalmente o parzialmente con i fondi della presente legge equivale a dichiarazione di pubblica utilità dell'opera e di urgenza e indifferibilità dei relativi lavori.

Art. 3.

Suddivisione del fondo

Una quota pari all'80 % del fondo stanziato in ciascun esercizio finanziario è ripartita tra le comunità comprensoriali secondo i seguenti criteri:

1) un ventesimo in parti uguali per tutti i comuni facenti parte della comunità comprensoriale;

2) la rimanente somma:

a) per il 45 % in proporzione diretta alla popolazione residente di ciascun comune, quale risulta dai più recenti dati ufficiali pubblicati dall'istituto centrale di statistica;

b) per il 55 % in proporzione alla superficie di ciascun comune con il limite massimo di un ettaro per abitante.

Il totale delle somme riferite alle singole comunità comprensoriali, costituente il fondo di cui al primo comma, è impegnato sull'apposito capitolo del bilancio di previsione con deliberazione della giunta provinciale.

Qualora una comunità comprensoriale non fosse in grado di utilizzare nel corso dell'anno di assegnazione la somma concessa dalla provincia con il fondo di cui al primo comma per mancanza di progetti approvati o per altra circostanza, la giunta provinciale ha facoltà di assegnare temporaneamente il relativo importo ad altra comunità comprensoriale che lo possa utilmente impiegare, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di assegnazione dei contributi spettanti negli esercizi finanziari successivi.

La rimanente quota del 20 % del fondo stanziato in ciascun esercizio finanziario è destinata con deliberazione della giunta provinciale al finanziamento di quelle opere scolastiche che sono reputate, a discrezione della giunta provinciale, necessarie ed urgenti.

In considerazione dei maggiori oneri che gravano sulla città di Bolzano, quale capoluogo nel quale funzionano scuole di ogni ordine e grado di ambedue i gruppi linguistici, al comune di Bolzano, oltre alla quota spettante a norma del primo comma del presente articolo, la giunta provinciale assegnerà dal fondo del 20 % di cui al comma precedente quote complementari annuali costanti in misura tale da garantire nel quadriennio contemplato dal piano un'assegnazione globale non inferiore a lire 7 miliardi.

Art. 4.

Piano prioritario - Approvazione

Ciascuna comunità comprensoriale, conosciuto l'ammontare delle somme da impiegare nel proprio territorio, propone alla giunta provinciale entro sessanta giorni il piano prioritario di opere scolastiche e l'ammontare del relativo finanziamento, il quale non può superare il 90 % del costo complessivo della singola opera. Una quota pari al 20 % delle disponibilità finanziarie in ciascun comprensorio deve essere accantonata per far fronte alle eventuali variazioni di programma, nonchè alle occorrenti integrazioni di finanziamento, ivi comprese quelle conseguenti ad aggiudicazioni dei lavori mediante gara con offerta in aumento, a revisione dei prezzi, a maggiori costi delle aree ed a interessi scaduti per l'assunzione di mutui a breve o medio termine di cui al terzo comma del presente articolo.

Trascorso il termine fissato al precedente comma, la giunta provinciale, tenuto conto delle eventuali proposte pervenute dalle comunità comprensoriali, approva i piani comprensoriali definitivi delle opere finanziabili con l'apposita quota del fondo.

I comuni sono autorizzati ad assumere mutui a breve termine per il finanziamento delle opere comprese nel piano prioritario in attesa di introitare i contributi assegnati.

Art. 5.

Piano sussidiario - Domanda di mutuo

Ciascuna comunità comprensoriale predispone un piano sussidiario di opere scolastiche. Le amministrazioni comunali interessate alla realizzazione delle relative opere devono inoltrare alla Cassa depositi e prestiti domanda di mutuo per il finanziamento dell'opera. Possono, altresì, presentare domanda di mutuo alla Cassa depositi e prestiti per finanziare le quote non coperte dal contributo di cui all'art. 4. I mutui assunti presso la Cassa depositi e prestiti da parte degli enti interessati sono assistiti dalle garanzie previste dall'art. 11 della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 27.

Art. 6.

Esecuzione dei lavori

L'esecuzione dei lavori è affidata al comune sede dell'opera.

I rapporti reciproci fra comuni vengono definiti con apposite convenzioni, ivi compresa l'attribuzione degli oneri derivanti dalla futura gestione o manutenzione dell'opera. In caso di mancato accordo sarà costituito un consorzio obbligatorio.

Art. 7.

Liquidazione delle anticipazioni e dei contributi

Con le modalità dell'art. 8 della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 27, le somme disponibili annualmente in ciascun comprensorio vengono liquidate ai comuni beneficiari secondo il programma principale in forma di anticipazioni per la durata di 24 mesi, qualora dimostrino di aver inoltrato domanda di mutuo alla Cassa depositi e prestiti per la realizzazione dell'opera. In caso di mancata concessione dei mutui entro il termine suddetto le anticipazioni sono trasformate in contributi a fondo perduto.

Qualora il comune non sia impegnato a corrispondere alla impresa aggiudicatrice l'anticipazione del 50 % sul prezzo contrattuale previsto dal decreto ministeriale 25 novembre 1972 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 1972, numero 307) e il comune non abbia corrisposto tale anticipazione, l'assessore ai lavori pubblici provvede a liquidare al comune, su presentazione del contratto d'appalto, l'importo pari alla rata d'acconto fissata nel contratto.

Sulla base dei documenti contabili attestanti l'avvenuto pagamento della rata stabilita nel contratto, l'assessore ai lavori pubblici dispone l'erogazione, in forma di anticipazione, della rata successiva.

Art. 8.

Obbligo del rendiconto

Ultimata l'esecuzione dell'opera, l'ente esecutore deve far pervenire all'assessorato provinciale per i lavori pubblici, immediatamente dopo l'emissione, copia del certificato di collaudo, nonchè la documentazione contabile, dalla quale risulta la spesa effettivamente sostenuta.

Art. 9.
Certificato di regolare esecuzione

L'art. 9 della legge provinciale 24 novembre 1973, n. 81, è sostituito dal seguente:

« L'atto formale di collaudo può essere sostituito con un certificato del direttore dei lavori, che attesti la regolare esecuzione dei lavori quando la spesa risultante dal conto finale, al netto del ribasso d'asta, non superi l'importo di lire 100 milioni ».

Art. 10.
Regolamento

L'amministrazione provinciale è autorizzata ad emanare, sentito il parere del comitato tecnico provinciale, un regolamento recante norme tecniche relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia e urbanistica, da osservarsi nell'esecuzione di opere di edilizia scolastica.

Art. 11.
Commissione consultiva

L'esame dei progetti di opere di edilizia scolastica, di importo superiore a lire 100 milioni, compresi i progetti di scuole materne e di convitti per studenti, è affidato alla commissione consultiva per l'edilizia scolastica, i cui pareri sostituiscono quelli tecnico-amministrativi prescritti da altre disposizioni di legge.

La commissione si esprime circa l'ammissibilità dei progetti sia in linea tecnica, amministrativa ed economica, sia sotto il profilo della funzionalità didattica.

Alla commissione è demandato altresì il compito di esprimersi sull'idoneità delle aree, che nei piani urbanistici non risultino già destinate specificamente ad accogliere edifici scolastici, e sull'idoneità degli edifici da ristrutturare e destinare ad uso scolastico ovvero degli edifici scolastici da ampliare. Sono abrogati i commi terzo e quarto dell'art. 6 della legge provinciale 24 dicembre 1975, n. 55, recante norme in materia di igiene e sanità e di edilizia scolastica.

La commissione consultiva per l'edilizia scolastica è nominata dalla giunta provinciale e resta in carica per la durata della legislatura.

La commissione è composta:

dall'assessore ai lavori pubblici, che assolve le funzioni di presidente;

da un esperto in diritto amministrativo dell'assessorato ai lavori pubblici;

da un architetto della direzione tecnica provinciale;

da un rappresentante dell'ordine degli ingegneri o dello ordine degli architetti;

da un esperto designato dall'assessorato all'istruzione pubblica e alle attività culturali in lingua tedesca e ladina;

da un esperto designato dall'assessorato all'istruzione pubblica e alle attività culturali in lingua italiana.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario della carriera direttiva o di concetto.

Per ciascun membro verrà nominato dalla giunta provinciale un sostituto appartenente al medesimo gruppo linguistico.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno quattro membri.

Per la validità dei pareri è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Ai membri della commissione sono corrisposti, ove spettino, i compensi di cui alla legge provinciale 6 agosto 1969, n. 6, e successive modifiche.

Art. 12.

Alla copertura dell'onere di lire 10 miliardi previsto dallo art. 1 della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1977, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 5000 dello stato di previsione della spesa dell'esercizio finanziario corrente (punto n. 25 dell'elenco illustrativo del fondo globale).

Art. 13.

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1977 sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento:

Cap. 4276 (modificato nel testo). — Contributi in conto capitale per opere di edilizia scolastica nell'interesse degli enti locali . . L. 10.000.000.000

In diminuzione:

Cap. 5000. — Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi . . . . L. 10.000.000.000

Art. 14.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 21 luglio 1977

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: URZÌ

LEGGE PROVINCIALE 28 luglio 1977, n. 22.
Modifiche alla legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36: « Ordinamento delle scuole materne - scuole per l'infanzia ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 39 *del 9 agosto* 1977)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Funzioni delle assistenti

All'art. 42 della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, è aggiunto il seguente comma:

« Nei confronti delle assistenti viene applicata la disposizione di cui alla lettera *e)* del primo comma dell'art. 41 ».

Art. 2.
Congedi

All'art. 44 della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, è aggiunto il seguente comma:

« Il congedo ordinario non potuto fruire nel periodo previsto può essere fruito, previa domanda dell'interessato, entro il 31 agosto dell'anno successivo, ma comunque in periodi non coincidenti con l'attività didattica ».

Art. 3.
Consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione previsto all'art. 55 della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, è integrato con un impiegato della carriera direttiva o di concetto, nominato dalla giunta provinciale, addetto all'ufficio personale dell'amministrazione. Qualora per detto ufficio non si trovasse un funzionario appartenente al gruppo linguistico cui si riferisce il consiglio di amministrazione, tale funzionario può appartenere ad un gruppo linguistico diverso.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 4.
Incarichi e supplenze

Il quinto comma dell'art. 75 della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, è applicato anche per l'anno scolastico 1977/78.

Art. 5.

Periodo di prova

Il periodo di prova a seguito dei concorsi previsti dallo art. 68 e dal primo comma dell'art. 69 della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, è di sei mesi.

Art. 6.

Nei confronti delle insegnanti di scuola materna già supplenti presso lo Stato o presso l'ONAIRC in data 5 ottobre 1976 e successivamente trasferite o passate alla provincia in qualità di incaricate, ai sensi della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, il cui incarico sia durato a tutto il 15 giugno 1977, si applica l'art. 75 della legge stessa prescindendo dalla presentazione di una relativa domanda.

Art. 7.

Nei confronti delle insegnanti di scuola materna, assistenti ed inservienti non di ruolo, che nel mese di giugno 1977 hanno maturato otto mesi di servizio prestato presso scuole materne anche non provinciali durante l'anno scolastico 1976/77, si applica il terzo comma dell'art. 57 della legge provinciale 17 agosto 1976.

Art. 8.

Disposizione finale

La disposizione di cui all'art. 94 della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, vale anche per gli stanziamenti del bilancio provinciale per l'esercizio finanziario 1978.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 28 luglio 1977

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

(11295)

REGIONE SICILIA

LEGGE 23 luglio 1977, n. **62**.

Proroga del termine previsto dall'art. 4 della legge regionale 18 giugno 1977, n. 38, riguardante provvedimenti per la celebrazione del trentesimo anniversario dell'autonomia.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 34 *del* 27 *luglio* 1977)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine previsto dall'art. 4, secondo e sesto comma, della legge regionale 18 giugno 1977, n. 38, riguardante provvedimenti per la celebrazione del trentesimo anniversario dell'autonomia, è prorogato al 30 novembre 1977.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 23 luglio 1977

BONFIGLIO

CANGIALOSI

LEGGE 23 luglio 1977, n. **63**.

Lotta antiparassitaria contro la cocciniglia degli agrumi.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 34 *del 27 luglio* 1977)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di consentire una organica disinfestazione degli agrumeti attaccati da cocciniglia, l'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a predisporre, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, d'intesa con gli osservatori per le malattie delle piante e con il commissariato generale anticoccidico e sentito il sottocomitato regionale per l'agrumicoltura, un apposito programma di interventi da realizzare nel triennio 1978-80.

Art. 2.

L'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste determina annualmente con proprio decreto e su proposta degli osservatori per le malattie delle piante competenti per territorio e del commissariato generale anticoccidico, le zone agrumicole infestate nelle quali dovrà essere attuata la lotta anticoccidica, dichiarando la stessa obbligatoria ai sensi della legge 18 giugno 1931, n. 987, e successive aggiunte e modificazioni.

Il predetto decreto assessoriale sarà pubblicato entro il 30 settembre nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana nonchè a cura dei sindaci dei comuni interessati, negli albi dei rispettivi comuni.

Art. 3.

L'Ente di sviluppo agricolo, nell'ambito del programma di cui al precedente art. 1, esegue i piani annuali di lotta anticoccidica da effettuare con il metodo della fumigazione cianidrica, nelle zone determinate in conformità al disposto dell'art. 2 della presente legge.

All'esecuzione dei piani l'Ente provvede direttamente, ai sensi della legge regionale 15 ottobre 1970, n. 28, ovvero avvalendosi delle cooperative ed associazioni di agrumicoltori e loro consorzi, che possiedono le autorizzazioni e le attrezzature all'uopo necessarie, nonchè mediante pubblici appalti da affidare a ditte private in tale settore specializzate.

I piani annuali sono presentati entro il 30 ottobre, dallo Ente di sviluppo agricolo all'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste per la relativa approvazione.

La direzione tecnica dell'esecuzione dei piani è affidata agli osservatori regionali per le malattie delle piante competenti per territorio e al commissariato generale anticoccidico, ai quali l'Ente di sviluppo agricolo è tenuto a comunicare per singole zone, la data d'inizio delle operazioni di lotta.

Art. 4.

Rimane a carico della proprietà privata interessata alle operazioni di lotta una quota di spesa pari a quattro volte il prezzo di acquisto del cianuro di sodio o dei preparati cianidrici occorrenti.

La predetta quota viene riscossa dall'Ente di sviluppo agricolo con le modalità di cui all'art. 31 della legge 18 giugno 1931, n. 987 ed a cura dello stesso ente versata in apposito capitolo dell'entrata del bilancio della Regione.

Sono esentate dal pagamento della predetta quota le aziende agricole il cui complessivo reddito dominicale non sia superiore a lire 8.000 in base alla valutazione catastale del **1939**.

Sono altresì esentati i coloni, mezzadri e compartecipanti, per la parte eventualmente a loro carico, nei casi **in cui** il reddito dominicale dell'appezzamento di terreno dagli stessi coltivato non superi il limite fissato dal precedente comma.

Art. 5.

L'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato altresì a concedere all'Ente di sviluppo agricolo finanziamenti necessari per provvedere:

all'istituzione di corsi per la formazione e la qualificazione degli addetti alla lotta anticoccidica da eseguire mediante fumigazione cianidrica;

all'assistenza tecnica alle cooperative ed associazioni di agrumicoltori e loro consorzi, che intendono attuare direttamente la disinfestazione degli agrumeti dei soci;

allo svolgimento di attività e di prove dimostrative per l'introduzione di nuovi strumenti e mezzi operativi concernenti le fumigazioni cianidriche che meglio rispondono ai fini tecnici ed economici;

al rinnovamento e potenziamento delle attrezzature dello Ente di sviluppo agricolo occorrenti per l'esecuzione diretta delle fumigazioni cianidriche.

Art. 6.

Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge l'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad emettere a favore dell'Ente di sviluppo agricolo i necessari ordini di accreditamento.

Art. 7.

A favore delle cooperative e delle associazioni di agrumicoltori e loro consorzi, che intendono attuare direttamente la lotta anticoccidica con il metodo della fumigazione cianidrica degli agrumeti dei soci, può essere concesso dall'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste un contributo fino alla misura massima dell'80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per l'acquisto delle attrezzature occorrenti per l'esecuzione della lotta stessa.

Art. 8.

Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata per il triennio 1978-80 la spesa di lire 4.500 milioni.

Per l'esercizio 1978 è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni cui si farà fronte utilizzando parte dell'incremento del gettito delle entrate tributarie della Regione.

Art. 9.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 23 luglio 1977

BONFIGLIO

ALEPPO

LEGGE 23 luglio 1977, n. 64.

Completamento dell'aeroporto civile di Palermo « Punta Raisi ».

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 34 *del 27 luglio* 1977)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per il completamento dell'aeroporto civile di Palermo « Punta Raisi » è autorizzata la spesa di lire 6.800 milioni, ad integrazione del finanziamento statale di lire 10.200 milioni disposto ai sensi della legge 22 dicembre 1973, n. 825, e del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito nella legge 16 ottobre 1975, numero 493.

L'assessorato regionale dei lavori pubblici è autorizzato a stipulare la relativa convenzione con il Ministero dei trasporti e ad assumere in concessione la realizzazione delle opere.

Art. 2.

Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 6.800 milioni ripartita come segue:

esercizio 1977 . . . . lire 800 milioni
esercizio 1978 . . . . lire 1.000 milioni
esercizio 1979 . . . . lire 5.000 milioni

All'onere di lire 800 milioni ricadente nell'esercizio finanziario in corso si provvede con parte delle disponibilità del cap. 51601 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

All'onere ricadente negli esercizi successivi a quello in corso si provvede con parte dell'incremento del gettito delle entrate tributarie della Regione.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 23 luglio 1977

BONFIGLIO

CARDILLO

LEGGE 23 luglio 1977, n. 65.

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 3 gennaio 1961, n. 2, riguardante provvedimenti straordinari per interventi di emergenza igenico-sanitari.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 34 *del 27 luglio* 1977)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I lavori previsti dall'art. 5 della legge regionale 3 gennaio 1961, n. 2, modificata con legge regionale 20 marzo 1972, n. 11, possono essere eseguiti in amministrazione diretta.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 23 luglio 1977

BONFIGLIO

MAZZAGLIA

LEGGE 23 luglio 1977, n. 66.

Integrazioni e modifiche alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 27, recante norme per il finanziamento della spesa e per l'erogazione dell'assistenza ospedaliera.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 34 *del 27 luglio* 1977)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 3 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 27, dopo la lettera *e*) è aggiunta la seguente lettera *f*):

« *f*) della spesa conseguente all'erogazione di prestazioni ospedaliere all'estero o presso luoghi di cura non convenzionati, altamente specializzati, in atto esistenti nel territorio nazionale,

nei confronti degli aventi diritto all'assistenza ospedaliera della Regione, in casi assolutamente eccezionali, che non potrebbero ricevere tutela adeguata e tempestiva presso luoghi di cura convenzionati ubicati nel territorio nazionale ».

Art. 2.

Dopo l'art. 14 della suddetta legge regionale 3 giugno 1975, n. 27, sono aggiunti i seguenti altri:

« Art. 14-*bis*. — L'assessore regionale per la sanità, in casi eccezionali, per comprovate esigenze diagnostico-terapeutiche che non potrebbero altrimenti essere soddisfatte in modo o tempo adeguati nei luoghi di cura convenzionati ubicati nel territorio nazionale, può assumere a carico del Fondo regionale ospedaliero, la spesa necessaria per il ricovero presso istituti di cura esistenti all'estero o presso luoghi di cura non convenzionati, altamente specializzati, in atto esistenti nel territorio nazionale, di cittadini residenti in Sicilia, comunque aventi diritto, all'assistenza ospedaliera gestita dalla Regione, e semprechè non abbiano altrimenti titolo, sulla base della normativa vigente, a fruire in forma diretta di prestazioni ospedaliere presso luoghi di cura ubicati all'estero ».

« Art. 14-*ter*. — Ai fini del ricovero di cui al precedente articolo l'avente diritto dovrà inoltrare all'assessore regionale per la sanità, tramite il sindaco del comune di residenza, apposita istanza corredata dal certificato di residenza, dal titolo assistenziale, dalla documentazione sanitaria giustificativa del ricovero e dal preventivo di spesa da cui risulti la presumibile durata del ricovero, rilasciato dall'istituto o luogo di cura indicati all'articolo precedente.

Le richieste di ricovero, appena pervenute, vengono sottoposte immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dalla data di presentazione all'esame di una commissione costituita con decreto dell'assessore regionale per la sanità, da emanarsi sentito il parere della competente commissione legislativa dell'assemblea regionale siciliana.

La commissione di cui al comma precedente, costituita annualmente è composta dall'ispettore regionale sanitario, che la presiede, da un primario ospedaliero e da un docente universitario di disciplina medica e chirurgica, residenti nel capoluogo della Regione.

Detta commissione, ove lo ritenga necessario, si avvale di specialisti e può fare eseguire gli accertamenti diagnostici ricorrendo in via principale agli enti ospedalieri della Regione.

Ai membri della commissione ed agli eventuali specialisti estranei all'amministrazione regionale, è corrisposto solo il gettone di presenza, nella misura di lire 15.000, e l'indennità di missione, in quanto dovuta ».

« Art. 14-*quater*. — L'assessore regionale per la sanità, sulla scorta della relazione sanitaria che esprime il parere favorevole della commissione, riconoscendo espressamente la sussistenza delle condizioni indicate all'art. 14-*bis*, rilascia all'interessato lettera contenente l'impegno della Regione di assumere a proprio carico la spesa del ricovero ed adotta contemporaneamente il decreto di impegno della spesa presunta risultante dal preventivo di spesa come sopra indicato ».

« Art. 14-*quinquies*. — Quando, secondo il parere della commissione cui è stato affidato l'esame dell'istanza, le esigenze diagnostico-terapeutiche possono essere soddisfatte in modo o in tempo adeguati presso luoghi di cura convenzionati, ubicati nel territorio nazionale, l'assessore regionale per la sanità restituisce all'interessato la documentazione presentata indicando le strutture di ricovero e cura convenzionate idonee a fornire le prestazioni ospedaliere.

Per il ricovero nei luoghi di cura indicati all'art. 14-*bis*, l'assessore regionale per la sanità è autorizzato altresì ad assumere gli oneri di spesa occorrenti per il viaggio di andata e ritorno nei confronti dei soggetti che versino in grave stato di indigenza e che documentino tale condizione secondo le modalità previste nei commi decimo e undicesimo dell'art. 12 della presente legge ».

« Art. 14-*sexies*. — Per tutti gli altri casi di ricovero non previsti nella presente legge, in ordine ai quali comunque il ricorso ai luoghi di cura indicati all'art. 14-*bis* consegua alla libera scelta del soggetto, si applicano le disposizioni di cui all'art. 14, comma terzo, della presente legge ».

Art. 3.

Gli oneri derivanti dalla presente legge sono a carico del Fondo regionale per l'assistenza ospedaliera.

Il presidente della Regione è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 23 luglio 1977

BONFIGLIO

MAZZAGLIA

LEGGE 23 luglio 1977, n. 67.
Contributo straordinario a favore dell'Ente autonomo orchestra sinfonica siciliana.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 34 *del* 27 *luglio* 1977)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato ad erogare a favore dell'Ente autonomo orchestra sinfonica siciliana un contributo straordinario di lire 100 milioni per la sua attività concertistica estivo-autunnale.

Art. 2.

All'onere di cui al precedente articolo si provvede utilizzando parte delle disponibilità del cap. 51601 del bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 1977.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 23 luglio 1977

BONFIGLIO

GIULIANO

(11051)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100773040)